SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A10395

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 agosto 2000, n. **229.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 giugno 2000, n. 167

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. — *1.* All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale"».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quater*. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto"».

All'articolo 2 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi"».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. — 1. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: "autovetture" è sostituita dalla seguente: "autoveicoli"».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7135):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 22 giugno 2000.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 giugno 2000, con pareri delle commissioni I, V, VI, X, XI e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 28 e 29 giugno 2000; 4 - 5 e 6 luglio 2000.

Esaminato in aula il 10 luglio e approvato l'11 luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4726):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 13 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 11ª e Giunta affari Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 18 luglio 2000.

Esaminato dalla 8ª commissione il 18, 20 e 25 luglio 2000.

Esaminato in aula e approvato il 26 luglio 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 70.

00G0282

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2000.

Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, che prevede l'adozione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia espresso nella seduta del 20 marzo 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2000
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 344

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

PIANO NAZIONALE DI AZIONE E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA 2000-2001. (Legge n. 451/1997).

Parte prima.

1. Con questo Piano d'azione il Governo intende onorare un impegno nei confronti delle nuove generazioni, in base ad un principio di valore etico prima ancora che giuridico: quello della responsabilità, del rispetto e della considerazione nei confronti dei concittadini più giovani.

Oggi una legge, la n. 451 del 1997, assegna al Governo il compito di predisporre ogni due anni un programma di interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

È questo un fatto di straordinaria portata civile e culturale.

Mai finora si era arrivati a questo livello di impegno istituzionale. Si tratta di un impegno serio e complesso. Chi volesse, infatti, oggi ridurre i temi dell'infanzia ad alcune, poche questioni di facile richiamo compirebbe la più grave e sciocca delle possibili e, purtroppo, frequenti banalizzazioni della politica. In realtà, infatti, il numero e la delicatezza dei problemi che vanno affrontati — affinché abbia senso la stessa nozione di politica per l'infanzia e l'adolescenza — è imponente e corrispondente né più né meno al ventaglio dei temi che molto più di frequente vengono considerati di competenza dei governi nazionali.

Non si diventa grandi per caso o all'improvviso: si potrebbe dire che ciascun cittadino è adulto nella misura in cui gli è stato possibile essere bambino.

In realtà nonostante l'assoluta semplicità ed evidenza di questo principio, per moltissimo tempo, l'Italia è stato un Paese disattento nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza divenendo sicuramente un più povero e meno capace di altri Paesi occidentali di rinnovarsi ed evolvere.

Nei continui ed odierni cambiamenti, che portano il nostro Paese a modernizzarsi ed a moltiplicare le opportunità di crescita e di sviluppo, è molto difficile essere bambini ed adolescenti e, senza retorica, è diventato anche molto problematico essere genitori, padri e madri.

Anche per questo, ma non solo, i giovani cittadini debbono ricevere un'attenzione speciale da parte di tutta la società italiana ed innanzi tutto da parte delle sue istituzioni.

Questo piano d'azione non è il primo strumento di lavoro adottato a favore dei bambini e degli adolescenti

del nostro Paese. Il Governo Prodi aveva predisposto un primo Piano d'azione già nel 1996. Già allora, infatti, c'era la convinzione che per realizzare buone cose occorresse avere un programma chiaro e definito in grado di impegnare il Governo in prima persona e nella sua collegialità, consentendogli di dialogare con il Parlamento in modo positivo e costruttivo e di sostenere e promuovere le politiche delle regioni e dei comuni. Un Piano d'azione capace di interpretare anche le indicazioni preziose delle numerose associazioni di volontariato, del mondo della cooperazione sociale delle categorie professionali e di molti semplici cittadini.

Grazie a quel primo Piano d'azione, dal 1996 ad oggi è stato compiuto molto lavoro per migliorare concretamente le condizioni di vita e di sviluppo delle nuove generazioni. Sono stati investiti complessivamente quasi diecimila miliardi di lire a copertura di leggi innovative per le famiglie, che l'Italia non aveva mai avuto in questo settore.

Oggi, attraverso una nuova legge sull'adozione internazionale, si è reso il sistema più snello, trasparente e meno oneroso per i bambini e per le famiglie che adottano.

Si è avviata la sperimentazione di strumenti inediti per combattere la povertà ed il disagio come l'istituto del «reddito minimo di inserimento».

Grazie all'iniziativa del Governo e alla sensibilità di tutto il Parlamento sono incorso di approvazione una nuova legge sugli asili nido e, l'ormai indispensabile, riforma dei servizi sociali.

Con le ultime due leggi finanziarie si è voluto sostenere la maternità, riconoscendone il valore ed il costo, attraverso l'istituzione dei relativi assegni.

Con la recente nuova legge sull'immigrazione, che contiene strumenti e principi di valore fondamentale per un Paese occidentale moderno, si è attuata una più attenta e rispettosa tutela della personalità dei bambini stranieri e dei loro diritti.

Si sono realizzati nuovi strumenti scientifici di lettura e di studio globali della realtà dell'infanzia e dell'adolescenza: basti ricordare i due Rapporti nazionali del 1996 e del 1997, il Manuale di orientamento alla progettazione sulla legge n. 285/1997 e la collana di quaderni «Pianeta Infanzia» realizzati dal Centro nazionale di documentazione ed analisi.

Si è così fornita, tra l'altro, la base per una conoscenza quantitativa e statistica della condizione dei bambini e delle bambine in Italia, che ha costituito un fondamentale punto di riferimento per l'elaborazione di questo Piano d'azione e delle sue strategie d'intervento.

Una scuola rinnovata è stata finalmente improntata a principi capaci, nei prossimi anni, di rendere non solo più partecipata e democratica la vita scolastica, ma anche più efficiente e funzionale l'intero sistema.

Si è migliorata la tutela della salute di chi è più piccolo e delle fasce sociali più deboli; si sono rafforzati i servizi per la maternità e la paternità.

Il Governo ha inoltre presentato un disegno di legge inteso a promuovere il protagonismo e la cittadinanza dei giovani.

È altresì da sottolineare che anche l'amministrazione pubblica ha avviato un profondo e complesso percorso di rinnovamento e comincia ad assumere una diversa consapevolezza dell'importanza che le politiche sociali rivestono in un Paese moderno orientato non solo allo sviluppo e alla ricchezza, ma anche a realizzare condizioni di equità sociale e di pari opportunità.

Non è senza significato che dopo tanti anni, in cui non si era attuato nel nostro Paese alcun significativo investimento a favore delle famiglie e delle nuove generazioni, l'Italia si sia messa in movimento orientandosi con decisione verso la realizzazione di un nuovo welfare più giusto ed efficiente.

La legge n. 285/1997 è stata uno dei grandi motori di questo processo stimolando gli enti locali a dar vita ad interventi non «emergenziali», diretti non solo a riparare le situazioni di particolare disagio dei minori, ma anche a promuovere adeguati processi di costruzione dell'identità per tutti i bambini e le bambine. Ciò attraverso concreti servizi e strumenti in grado di favorire migliori relazioni familiari, spazi e opportunità per il gioco e la partecipazione, un ambiente urbano di vita più adeguato alle esigenze di chi cresce.

Accanto a questi obiettivi, previsti nel Piano d'azione del 1996 e che sono stati realizzati, ce ne sono altri in via di realizzazione che conservano oggi inalterata la loro validità. In particolare è opportuno proseguire gli sforzi per attuare nel modo più compiuto i diritti dei minori disabili, di quelli ospedalizzati o affetti da malattie croniche, di quelli sieropositivi, di quelli con problemi di dipendenza, di quelli istituzionalizzati ed in difficoltà familiari o precocemente implicati in attività devianti e antisociali.

Non possiamo però nascondere che esistono alcune difficoltà in questo processo di cambiamento. Difficoltà in certa misura fisiologiche, ma sulle quali il Governo, d'intesa con le regioni ed i comuni, lavora, e continuerà a farlo, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In particolare, sono ancora oggi troppe le disuguaglianze tra bambini e bambine, tra ragazzi e ragazze: secondo il genere sessuale, le condizioni economiche e sociali delle famiglie, la qualità dell'ambiente di vita, le disponibilità di opportunità per lo sviluppo e la crescita culturale e civile.

Nonostante queste difficoltà reali, è certamente in corso un processo di cambiamento che, soprattutto nel Mezzogiorno, può già considerarsi un successo straordinario. Basti pensare alla fioritura di progetti e di azioni che derivano dalla sola legge n. 285/1997 che, per la prima volta nella storia del nostro Paese, ha investito finora circa 1.200 miliardi in servizi all'infanzia, all'adolescenza e per i genitori.

Questo sforzo va proseguito e sostenuto. Per questo il Governo s'impegna ad un'azione di costante monitoraggio e valutazione sull'applicazione delle leggi e sull'uso delle risorse.

Inoltre va proseguito lo sforzo di promozione di un diverso atteggiamento culturale di tutto il Paese rispetto ai problemi sociali ed in particolare ai diritti dell'infanzia.

È essenziale, infatti, avere «nella testa e nel cuore» una nazione rispettosa delle differenze regionali e locali, aperta alla dimensione europea, ma anche unita culturalmente e socialmente dove ciascuno, soprattutto se più piccolo, abbia pari opportunità di crescita e di sviluppo.

Questa nuova strategia politica del Governo di promozione e tutela della condizione minorile non poteva essere impostata, né i relativi traguardi potevano essere raggiunti, senza l'azione concertata degli altri soggetti istituzionali e della società civile: del Parlamento che ha discusso ed approvato leggi importanti, non mancando mai di esercitare la sua funzione di indirizzo e di stimolo nei confronti del Governo; delle regioni e dei comuni d'Italia che hanno dato un enorme contributo in termini applicativi ed ideativi alle politiche per l'infanzia sia in sede locale che nazionale; della società civile che ha mobilitato risorse assai significative nel sostegno dei cittadini di minore età.

Inoltre si deve registrare un'accresciuta e più diffusa sensibilità tra i cittadini e le famiglie sui temi dell'infanzia divenuti finalmente, centrali dopo che per troppo tempo erano rimasti marginali nel costume e nella cultura italiani.

2. In questo processo di cambiamento, l'impegno dell'attuale Piano d'azione pone una particolare attenzione su alcuni temi emergenti pur mantenendosi inalterato l'impegno del Governo e degli enti locali su tutti i settori coinvolti nei temi di tutela e promozione dei diritti del cittadino di età minore.

Innanzi tutto, l'Italia è sempre più convinta del valore universale dei principi e dei diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione di New York del 1989.

Principi e diritti che non possono essere ristretti ai soli cittadini del nostro Paese, ma anche a quanti giungono da altre nazioni oppure nascono da genitori che provengono da Paesi lontani e molto più poveri del nostro.

Ma non solo. L'Italia è anche un Paese i cui cittadini hanno riconosciuto la povertà e le difficoltà insopportabili di tanti bambini e bambine, che vivono in Paesi vicini e lontani, e hanno cercato di alleviarle intervenendo con atti di toccante generosità.

Pertanto il Governo si sente impegnato sempre di più sia a sostenere iniziative a favore dei bambini che nel mondo si trovano in condizione di povertà, sia a realizzare una migliore integrazione di coloro che vivono tra noi: non più stranieri, ma nuovi, per quanto piccoli, cittadini di un Paese attento e solidale al mondo ed ai suoi figli.

In secondo luogo sarebbe un tragico errore limitarsi a ritenere che i problemi e le difficoltà dell'infanzia e dell'adolescenza si risolvano tutti e solo attraverso misure di protezione, tutela ed assistenza. Occorre confrontarsi in positivo sulle esigenze di chi cresce e sui cambiamenti che la crescita chiede a tutta la società.

In particolare non sarebbe onesto non riconoscere che c'è stato un vuoto di attenzione nei confronti del mondo degli adolescenti, dei loro problemi, delle loro istanze di riconoscimento, delle loro esigenze di partecipazione e di contributo alla crescita della società. Troppo frequentemente il mondo degli adulti ha delegato all'istituzione scolastica l'educazione e la formazione degli adolescenti, senza essere in grado di offrire altri spazi ed opportunità di esercizio della cittadinanza. Altre volte, al contrario, essi sono dissuasi dall'andare a scuola e costretti a lavorare.

La maggior parte di loro è di fatto costretta a vivere una fase interlocutoria, di attesa lunghissima di una maturità che gli adulti di frequente non vogliono riconoscere.

Il Governo intende contribuire a modificare questo stato di cose: non per lanciare il solito allarme sui rischi ed i pericoli per gli adolescenti e sui loro comportamenti, quanto piuttosto per riconoscere concretamente il loro diritto di cittadinanza e riaffermare quanto sia preziosa, per tutta la società, la loro crescita e la loro formazione. Si vuole inoltre concorrere a facilitare il dialogo tra adulti e adolescenti spesso così difficile.

È ancora da rilevare che è fondamentale, per un armonico sviluppo della personalità in formazione, la realizzazione di un ambiente di vita rispettoso delle esigenze di crescita del cittadino minore. È necessario effettuare una svolta di fondo rispetto alla qualità dell'organizzazione delle nostre città.

Per combattere il degrado urbano e sociale, l'illegalità, l'incuria e l'abbandono, occorre decisione, efficienza e competenza. È però anche evidente che, per tentare di sconfiggere in modo radicale e definitivo questi mali, occorre far sì che i cittadini e le cittadine possano riappropriarsi in condizioni di sicurezza e libertà del loro diritto/dovere di cittadinanza rispetto a ciò che è patrimonio di tutti.

Migliorare le città vuoi dire anche migliorare i servizi, potenziarli, renderli più moderni ed efficaci, capaci d'ascolto e valutazione per rispondere davvero alle esigenze delle famiglie, dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Migliorare le città è pensare alla musica e agli spazi che sono loro necessari, allo sport, alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico che è la vera dote delle nuove generazioni di italiani e italiane. Spazi ed occasioni in cui dar vita ad un concreto patto civico tra il mondo degli adulti e delle nuove generazioni, in cui sperimentare responsabilità, partecipazione ed anche forme di autogestione dei cittadini più giovani.

Tuttavia il cambiamento dei luoghi di vita esige azioni forti ed incisive ed un coinvolgimento molto più ampio del mondo delle imprese, delle professioni, delle organizzazioni dei cittadini ed indirizzi chiari per gli amministratori delle città.

Particolare attenzione va rivolta al tema della formazione delle nuove generazioni. Il che implica innanzi tutto dare una grande rilevanza al tema della riforma della scuola per le conseguenze e le implicazioni decisive che, per il presente ed il futuro del nostro Paese, essa può avere. Si tratta di una catena di avvenimenti

di tale complessità e delicatezza che sarebbe riduttivo considerare esaurita all'atto dell'emanazione delle disposizioni di legge relative.

Il Governo si impegna a dare pieno sostegno ai protagonisti della riforma scolastica: agli studenti non meno che agli insegnanti ed ai dirigenti scolastici.

Significa però anche sviluppare una rilevante attenzione a tutto il tema della formazione extrascolastica, che può essere affrontato dando spazio alle iniziative degli studenti stessi (vedi Statuto degli studenti e delle studentesse) degli enti locali e del privato sociale. La formazione extrascolastica deve, inoltre, sfruttare le enormi opportunità offerte dai nuovi mezzi di comunicazione per la crescita globale delle nuove generazioni. Questa è la ragione per la quale il Governo non intende far leva su un inutile argomento oscurantista secondo il quale l'uso della televisione o degli strumenti multimediali è in sé foriero di pericoli: sarebbe come se all'avvento della carta stampata qualcuno avesse detto che i libri facevano male ai bambini. Al contrario, deve rilevarsi l'importanza ed il valore di questi strumenti della vita quotidiana delle famiglie italiane, a cui tuttavia occorre garantire livelli qualitativi e di rispetto sempre più elevati. Il Governo sa di poter contare su professionisti disposti a capire e condividere questi obiettivi, reclamati da tutti i cittadini e le cittadine di buon senso non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Fenomeni quali la pedofilia, le violenze ed i maltrattamenti a danno di bambini e bambine destano grande preoccupazione in tutti. Tuttavia occorre cominciare a discriminare i fenomeni ed organizzare risposte differenziate ed efficaci, tanto sul versante della prevenzione quanto su quello della repressione dell'illegalità. Ci si trova tra l'altro in presenza di situazioni molto diverse tra loro: da un lato la miseria di alcune situazioni di sottosviluppo e degrado di cittadini italiani che colpiscono duramente — e quasi sempre all'interno delle mura domestiche — chi è più piccolo ed indifeso; dall'altro ci si trova in presenza di vere e proprie organizzazioni criminali che sfruttano con ferocia e determinazione la condizione dei minori stranieri.

La complessità delle situazioni richiede strategie diversificate che, con i nuovi strumenti legislativi a disposizione, si è in grado di attivare. Non è il caso di creare inutili e controproducenti allarmismi, perché questo atteggiamento crea più danni ai bambini di quanti non ne risolva; occorre invece aumentare la corretta informazione, rafforzare la rete dei servizi, migliorare la competenza delle varie figure professionali a partire da quelle più a diretto contatto con l'infanzia e l'adolescenza.

Grande attenzione deve suscitare infine il tema del lavoro dei bambini e delle bambine in Italia e nel mondo, che deve essere oggetto di un'azione diversificata ed ampia in grado di contrastare ogni forma di sfruttamento. L'Italia, poi, vuole continuare con determinazione e coerenza il suo impegno affinché venga affrontato in tutte le sedi il fenomeno del lavoro in condizioni disumane di bambini e bambine in Paesi anche molto lontani dal nostro.

3. Quello che si propone ora con questo nuovo Piano d'azione — che significativamente connota con un particolare impegno a favore dei più piccoli l'inizio di questo nuovo millennio — è di realizzare una serie di cose molto concrete.

Tuttavia è bene sottolineare l'esigenza di consapevolezza ed informazione nei cittadini e nelle cittadine italiani. Per queste ragioni questo Piano d'azione si rivolge direttamente alle donne e agli uomini, alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze. L'Italia, infatti, è un Paese con leggi all'avanguardia che sono espressione di una realtà che è tutt'altro che arretrata socialmente e culturalmente. Ma è anche un Paese difficile da far progredire omogeneamente. Per farlo è necessario che i genitori, gli educatori e le educatrici, gli insegnanti e le insegnanti e tutti gli adulti in genere — indipendentemente dalla loro collocazione professionale rispetto all'infanzia e all'adolescenza — sappiano e condividano quali sono i diritti, le opportunità e certamente anche i doveri, che sono propri di chi è più giovane. L'Italia, inoltre, è un Paese ricco di volontariato e di mille esperienze di mutualità ed è per questo che ci sono tutte le condizioni perché questo Piano d'azione abbia proprio nei cittadini e nelle cittadine il primo e più importante sostegno.

Ma ancora di più questo Piano d'azione si rivolge direttamente alle nuove generazioni esplicitando in forma chiara quali sono gli obiettivi su cui le istituzioni intendono lavorare. È auspicabile, quindi, che il Piano d'azione abbia la massima diffusione su tutto il territorio e che sia in grado di «parlare» direttamente alle nuove generazioni. È inoltre auspicabile che esso promuova analoghi piani d'azione regionali e che su una serie di temi si realizzi una fase di confronto e di ascolto con i ragazzi e le ragazze, per avere suggerimenti su come migliorare le nostre politiche a loro favore. Si vorrebbe, infatti, anche con questo Piano contribuire al superamento di quelle barriere comunicative che purtroppo spesso si instaurano tra generazioni diverse. Il Piano vorrebbe perseguire l'obiettivo di ristabilire condizioni di maggiore equità ed un più diffuso senso di partecipazione e di appartenenza alla vita civile che è poi la vita di tutti: dei bambini, dei giovani, degli adulti, delle persone anziane, delle donne e degli uomini. Oggi si può contare — anche grazie al lavoro iniziato con il Piano d'azione del 1996 — su un quadro organico di interventi da parte degli enti locali, delle associazioni di volontariato, della cooperazione sociale e di tutte le altre istituzioni pubbliche. Ciò consente di individuare opportunamente alcune priorità d'intervento nel Piano d'azione 2000-2001, senza per questo tornare alla cultura dell'emergenza, fine a se stessa, che ha caratterizzato per decenni l'attenzione delle istituzioni pubbliche nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza.

È infine da sottolineare la coralità con cui tutti i Ministeri e le istituzioni hanno partecipato alla redazione di questo Piano d'azione, dando ciascuno il proprio importante contributo. Si tratta di un fatto che dimostra la capacità di trovare, proprio sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, un metodo di lavoro sinergico ed efficace.

L'Osservatorio nazionale per l'infanzia — che è l'organismo istituito dalla legge n. 451/1997 proprio per esercitare questa funzione — ha a lungo lavorato all'individuazione di temi e soluzioni di questioni, unanimamente ritenute prioritarie, su cui concentrare impegno e attenzione per i prossimi due anni. A tutti vada un ringraziamento particolare per il lavoro svolto e le preziose indicazioni fornite.

Apriamo insieme alle generazioni più giovani un nuovo millennio all'insegna dell'attenzione e della concretezza, e ci sembra di riconoscere proprio in questi attributi le caratteristiche ed i volti reali delle persone più giovani. Volti di persone attente, curiose, concrete che vogliono vivere bene il loro presente ed il loro futuro.

In conclusione, sia consentito ancora un volta di sottolineare che i tanti passi avanti compiuti non si sarebbero potuti realizzare senza la collaborazione e la sensibilità dell'intero Parlamento e in particolare della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza che si rivela sempre di più strumento fondamentale per perseguire una sempre migliore tutela e promozione delle nuove generazioni.

Parte seconda: gli impegni del Governo.

Sulla base delle riflessioni che le commissioni dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza hanno effettuato sui temi ritenuti prioritari per il Piano d'azione 2000-2001 — riflessioni che vengono riportate nell'appendice — sono stati individuati gli specifici impegni che il Governo italiano, nelle sue varie componenti, intende assumere per il prossimo biennio al fine non solo di eliminare o quanto meno ridurre le carenze personali, familiari o sociali che impediscono a tanti ragazzi di costruirsi un'adeguata personalità, ma anche per stimolare e sostenere il normale processo di sviluppo di ogni ragazzo verso la maturità, e quindi verso la reale e non fittizia autonomia.

Prima delle indicazioni relative agli specifici impegni, appare opportuno sottolineare alcune delle linee strategiche di fondo, che il Governo intende seguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Una significativa politica per l'infanzia deve necessariamente svilupparsi in un quadro più generale di impegno politico per lo sviluppo democratico e sociale dell'intera comunità italiana: la lotta alla povertà, l'impegno per assicurare lavoro e ridurre la disoccupazione, lo sviluppo della solidarietà sociale contro tutti gli egoismi di singoli o di gruppi, il riconoscimento di maggiori diritti di cittadinanza, l'incremento della partecipazione alla vita sociale e politica, lo sforzo per assicurare pari opportunità anche alla donna, lo sviluppo della cultura e dell'istruzione nel Paese, l'impegno per assicurare sempre meglio la salute, nel senso non di mera cura e prevenzione della malattie, ma di realizzazione di un effettivo benessere, non possono e non debbono ritenersi obiettivi estranei anche alla realizzazione di una politica per le nuove generazioni. Quest'ultima si sviluppa principalmente attraverso una politica generale attenta alle esigenze di crescita di tutti gli uomini e della comunità nel suo insieme.

2. Un'effettiva politica dell'infanzia non può svilupparsi se si affrontano solo le situazioni di emergenza, nel momento in cui i problemi esplodono (la tossicodipendenza, la criminalità minorile; la pedofilia) cercando interventi tampone ovvero assumendo singole iniziative estemporane, fuori da un'organica visione dei problemi di fondo e senza un'adeguata conoscenza globale della reale condizione dell'infanzia e dell'adolescenza. Una strategia adeguata esige non solo una documentazione sicura della condizione di vita del pianeta infanzia nel nostro Paese, ed un serio approfondimento preventivo dei problemi esistenti, ma anche l'elaborazione di un piano globale ed organico di sviluppo che delinei le linee strategiche da attuare progressivamente, che assicuri i coordinamenti necessari per la realizzazione del piano a tutti i livelli, che mobiliti le energie istituzionali e del privato sociale in una glbbale ed efficace collaborazione per la sua attuazione, che preveda ed attui verifiche periodiche per riscontrare l'efficacia dell'intervento ed adattare il piano sulla base delle difficoltà che possono incontrarsi nel corso della sua esecuzione. Ciò deve valere a livello centrale ma deve valere anche a livello locale. Pertanto il Governo auspica che anche su base regionale vengano elaborati Piani regionali per l'infanzia e l'adolescenza, mutuando la metodologia di coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e del privato sociale, adottata per la redazione di questo piano nazionale.

3. Una politica di tutela e di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza non può essere sviluppata solo attraverso la predisposizione di un, sia pur necessario, adeguato assetto legislativo. Occorre che le leggi in favore dei soggetti in formazione possano, attraverso la predisposizione di strumenti adeguati di applicazione, realmente incidere nella realtà; che l'attività legislativa sia coniugata con una prassi amministrativa attenta alle esigenze del soggetto in formazione e rispettosa della sua personalità e dei suoi interessi; che si sviluppino sul territorio iniziative non solo per la tutela, ma anche per la promozione dei soggetti di età minore attraverso una mobilitazione sia delle risorse istituzionali che di quelle del privato sociale, rese capaci di collaborare attivamente; che si faciliti la partecipazione alla vita comunitaria del cittadino di età minore per superare la sua sostanziale emarginazione.

4. Una reale politica di tutela non può limitarsi alle situazioni patologiche. Per promuovere tutti i diritti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani e delle giovani è necessario che la politica non prenda in considerazione solo le situazioni di disagio o di devianza ma si faccia carico di assicurare anche al bambino che non presenta particolari problemi lo sviluppo armonico della propria identità personale e sociale. Una politica per l'infanzia non può essere sinonimo di politica per la tutela dei soli soggetti a rischio o già in gravi difficoltà, ma deve essere una politica di sviluppo per tutti coloro che vanno costruendo faticosamente la propria compiuta personalità.

5. La prevenzione — essenziale in questo settore perché l'attività di recupero è sempre non del tutto soddisfacente in quanto le ferite riportate difficilmente non lasciano cicatrici profonde — non può significare solo individuare situazioni di gravissimo rischio e intervenire perché il rischio non si traduca in danno. Significa predisporre condizioni per consentire che, per tutti, il complesso percorso di crescita non sia ostacolato ma facilitato; che l'identità originale sia rispettata e valorizzata, che gli apporti siano positivi e strutturanti. Il che implica costruire una comunità che sia veramente educante e che sappia aiutare il fanciullo a costruire la sua personalità nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto dalle Nazioni Unite ed in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà (preambolo della Convenzione ONU). Questa funzione educativa non può essere delegata solo alla famiglia o alla scuola: tutte le agenzie di formazione, anche quelle informali, devono sentirsi responsabili di questa funzione; tutti gli adulti che, professionalmente o non, hanno contatti con soggetti in età evolutiva, devono farsi carico del compito di agevolare l'itinerario di crescita e maturazione di cloro che si affacciano alla vita. E la politica deve stimolare questo impegno.

Saranno di seguito indicati gli impegni del Governo nei vari settori: è però subito da sottolineare come non vengano ripetuti i programmi già previsti nel precedente Piano d'azione e che devono essere portati a compimento: essi continuano ad avere valore e fanno pertanto parte integrante del presente Piano.

A. Interventi legislativi.

Il Governo si impegna, innanzi tutto, a proporre al Parlamento una serie di riforme legislative per rendere più coerente con la Convenzione ONU del 1989 il nostro ordinamento giuridico, riconoscendo nel modo più ampio possibile i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed istituendo organi più efficaci di tutela di tali diritti. In particolare:

1. Sul versante del riconoscimento dei diritti il governo si impegna:

a presentare un disegno di legge di ratifica e attuazione della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini e quindi sulle modalità di ascolto dei minori nei procedimenti, non solo giudiziari ma anche amministrativi, per consentire loro di far sentire la loro voce e di essere considerati non oggetto del contendere ma soggetti di una situazione di vita che pesantemente li coinvolge;

a presentare, un disegno di legge che preveda una delega al Governo per la redazione di un testo unico dei diritti riconosciuti ai minori e delle norme protettive nei loro riguardi che raccolga e renda coerenti tra loro e con i principi della Convenzione ONU le varie normative ora esistenti disperse tra una pluralità di testi normativi, anche non riguardanti i minori;

a presentare in Parlamento un disegno di legge per una delega al Governo, al fine di modificare l'attuale legislazione civile e penale nelle parti in cui essa si rilevi non perfettamente coerente con i principi della Convenzione sui diritti dei minori dell'ONU;

a provvedere, raccogliendo il pressante invito della Corte Costituzionale, a predisporre uno specifico ordinamento penitenziario per i minori.

2. Sul versante della strutturazione di adeguati organi di tutela di diritti dei minori il Governo si impegna:

a presentare al Parlamento un disegno di legge per l'istituzione di un Ufficio di tutela del minore, in attuazione delle pressanti richieste in tale senso di organismi internazionali;

a predisporre un'organica riforma della magistratura minorile che unifichi competenze oggi disperse tra una pluralità di organi giudiziari diversi, non sempre specializzati, che delinei con più chiarezza e maggiori garanzie per tutte le parti le procedure che l'organo giudiziario minorile deve adottare, che coordini l'azione degli organi giudiziari per minori con quella degli organi giudiziari per adulti che intervengono su situazioni che coinvolgono anche indirettamente minori, che disciplini in maniera organica gli indispensabili rapporti tra giudice dei minori e servizi, attivando strumenti concreti di comunicazione tra servizi sociali degli enti locali e organi giudiziari, che porti all'approvazione dell'ordinamento per i servizi minorili,

essendo opportuno, ferma restando l'iniziativa legislativa rimessa ai competenti ministeri, per predisporre le riforme, un coordinamento di competenze appartenenti a ministeri ed organi istituzionali diversi, tale impegno deve essere assunto dall'Osservatorio, organo specifico istituito dall'ordinamento per coordinare le iniziative a favore dei minori, in cui è assicurata la compresenza di tutti i soggetti istituzionalmente preposti (ministeri e rappresentanti delle autonomie locali), delle agenzie di supporto addette all'attuazione del piano nonché del privato sociale impegnato in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

B. Interventi per migliorare la condizione di vita dei minori.

Il Governo si sente impegnato, anche sul piano amministrativo, per assicurare al soggetto in formazione condizioni di vita che consentano un regolare itinerario di crescita umana.

L'intervento del Governo si realizzerà, per raggiungere questo scopo, su diversi versanti.

1. Innanzi tutto, il Governo promuoverà un'azione di monitoraggio e valutazione sui programmi sviluppati con la legge n. 285/1997 al fine di valutarne l'impatto e l'efficacia.

2. Sul versante del sostegno alle famiglie per assicurare al minore relazioni soddisfacenti, il Governo:

A diffondere la conoscenza nel paese sulla nuova legge dei congedi parentali tutta a orientare a sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia;

valuterà attentamente i risultati della sperimentazione in atto in materia di reddito minimo garantito di inserimento;

sosterrà, in sede di applicazione e di rilancio della legge n. 285/1997, progetti tendenti a sostenere le relazioni familiari del minore;

opererà per rilanciare i Consultori familiari nelle loro funzioni di assistenza non sanitaria alla famiglia ed al minore, anche realizzando forme di monitoraggio e verifica delle attività esistenti e azioni di formazione del personale; in particolare le attività consultoriali dovranno privilegiare la globalità e l'unitarietà delle risposte ai bisogni emergenti nei vari ambiti d'azione (tutela dell'età riproduttiva ed evolutiva, tutela della famiglia, delle fasce socialmente deboli, dell'handicap) e l'integrazione con le Unità Operative Territoriali e le Unità Operative Ospedaliere afferenti al Dipartimento della Prevenzione e al Dipartimento Materno Infantile;

cercherà di responsabilizzare le famiglie - compresi i nonni - anche con una campagna informativa che aiuti a comprendere i problemi dell'infanzia, i suoi diritti, le sue difficoltà, l'importanza per i bambini di significative relazioni parentali. In particolare si intensificherà l'attività lavorativa già svolta tendente a predisporre materiale illustrativo dei diritti del fanciullo sia da consegnare alle famiglie all'atto dell'iscrizione anagrafica di un nuovo figlio, sia da diffondere nelle scuole dell'obbligo (è già stato predisposto dal Centro Nazionale di documentazione un volumetto per i bambini della scuola materna) sia da diffondere nelle scuole secondarie. A tale proposito si sottolinea come il Centro Nazionale di Documentazione stia già predisponendo una versione ridotta e adeguata agli interessi dei giovani del rapporto dell'Italia all'ONU sull'attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo nel nostro paese, da utilizzare per riflessioni ed approfondimenti in ambito scolastico.

3. Sul versante dell'ambiente di vita del minore il Governo intende impegnarsi per sviluppare progetti che rendano la città non solo più vivibile per il bambino, ma anche più capace di essere luogo di crescita armonica, anche attraverso iniziative educative e culturali. Il che significa non solo una qualificazione degli spazi urbani (aree gioco, spazi verdi, piste ciclabili, isole pedonali), ma anche lo sviluppo di una politica dei tempi di vita che consenta relazioni familiari più intense e significative. In particolare:

il Ministero dell'ambiente svilupperà ulteriormente la sua azione per promuovere e sostenere i progetti «Città sostenibili delle bambine e dei bambini»; il Ministero per i beni e le attività culturali svilupperà ulteriormente progetti per la realizzazione di aule didattiche, di laboratori, di strutture atte ad accogliere i bambini, di percorsi museali che avvicinino i bambini all'arte e che li mettano in condizione di comprenderne il fascino; il Ministero dei lavori pubblici proseguirà nella sua azione per realizzare i «Contratti di Quartiere»;

il Dipartimento per gli Affari Sociali, nell'ambito della nuova formulazione degli interventi suggeriti ai comuni sulla base della legge n. 285/1997, porrà particolare attenzione al finanziamento di progetti in questo settore sulla base delle indicazioni esplicitate nella parte precedente di questo piano;

si intende anche attivare un tavolo interistituzionale tra Ministero per la solidarietà sociale, Ministero dell'ambiente, Ministero dei lavori pubblici, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dei trasporti, Ministero dei beni culturali, Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città per l'elaborazione di linee di indirizzo finalizzate all'attuazione da parte degli Enti locali di progetti innovativi sui temi della fruizione dell'ambiente urbano ai sensi delle leggi nn. 285/1997 e 344/1997.

4. Sul versante dei servizi alla persona, il Governo è impegnato anche a sostenere lo sviluppo e l'organizzazione di servizi innovativi ed efficienti a favore della famiglia e dei minori.

In particolare:

a dare piena attuazione, se il Parlamento approverà la legge sui servizi per i bambini di età inferiore ai tre anni ed alle loro famiglie, alla legge stessa anche attraverso azioni di accompagnamento sul piano istituzionale e culturale in collaborazione con regioni ed enti locali;

a elaborare linee di indirizzo sui nidi e i servizi integrativi per l'infanzia;

a definire criteri essenziali e indicatori di qualità dei servizi per la prima infanzia;

a definire indirizzi e a realizzare azioni di supporto per iniziative di formazione e sperimentazione delle figure tecniche di sistema a sostegno della qualità dei servizi;

a elaborare linee di indirizzo ed azioni di promozione per sostenere l'attivazione e l'utilizzo di fondi europei da parte degli enti di governo locale e dei soggetti del privato sociale;

a elaborare linee guida per la qualità dei servizi per minori;

a promuovere e sostenere iniziative di formazione congiunta — attraverso azioni coordinate e concertate tra Ministero della solidarietà sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero del lavoro e tra essi e le Regioni — rivolte agli operatori dei servizi sociali, sanitari e educativi;

5. Sul versante della tutela della salute intesa come benessere l'impegno del Governo si concretizza nell'attuazione del Piano Sanitario Nazionale. Attraverso lo specifico strumento del Progetto Obiettivo Materno Infantile, che viene, ovviamente, a far parte integrante del piano di azione e che prevede tra l'altro una particolare attenzione al percorso nascita, alla pediatria di libera scelta, alla promozione della salute in età evolutiva nella comunità, al bambino in ospedale, all'assistenza al bambino in U.O. pediatrica, all'assistenza al bambino con malattie croniche o disabilitanti, all'urgenza-emergenza pediatrica, alle malattie genetiche o rare, all'assistenza neuropsichiatrica in età evolutiva, alla salute degli adolescenti, ai maltrattamenti abusi e sfruttamenti sessuali dei minori, alla salute della donna in tutte le fasi della vita, ai Consultori familiari. Nello specifico del piano il Governo punta:

a garantire l'unitarietà dell'intervento attraverso l'istituzione del Dipartimento materno infantile;

a garantire un livello essenziale ed appropriato di assistenza ostetrica e pediatrica neonatologica;

a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto nel caso in cui l'assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita a pari livello a domicilio o presso ambulatori, garantendo comunque la presenza in ospedale dei genitori o persone ad essi gradita, il ricovero in strutture idonee all'età dei minori e comunque non in strutture dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi ludici e di studio, la continuità dell'assistenza da parte dell'équipe ospedaliera pediatrica, l'informazione corretta e completa adeguata alla capacità del minore e dei genitori;

a garantire adeguata assistenza al bambino con malattie croniche e disabilitanti, accentuando la tendenza alla deospedalizzazione con adeguati piani di assistenza sul territorio;

ad assicurare in ogni ospedale delle aree (intese come spazi fisici e come competenze pediatriche) a cui accedano, in condizioni di urgenza-emergenza, soggetti in età evolutiva e di attivare in ambito regionale strutture ospedaliere di riferimento per l'urgenza-emergenza pediatrica;

a realizzare un'ottimizzazione di una rete di servizi di genetica medica distribuiti uniformemente sul territorio;

a sviluppare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie neurologiche e psichiatriche nell'età evolutiva;

a sviluppare interventi anche di tipo legislativo per ottenere ambienti «in door» sani e sicuri (abitazioni, scuole, ospedali, ecc.) nonché ridurre l'esposizione dell'infanzia e delle donne in gravidanza al fumo passivo ed all'inquinamento in genere e per ridurre l'incidenza delle malattie allergiche all'infanzia.

Gli interventi previsti di competenza di diversi ministeri trovano il finanziamento nell'ambito degli ordinari capitoli di bilancio degli stessi. Per quanto riguarda gli interventi a sostegno dei minori e delle loro famiglie di competenza degli Enti locali, il finanziamento avverrà attraverso la legge n. 285 del 1997 nel 2000. Tale contributo non può tuttavia eludere l'impegno delle autonomie locali a trovare nei propri bilanci fonti dirette di finanziamento e ad utilizzare risorse europee.

Al fine di accompagnare e sostenere i processi così delineati viene affidato al Centro Nazionale di documentazione lo svolgimento di un'indagine e di un censimento sulla presenza dei servizi per l'infanzia sul territorio nazionale. Si sottolinea in proposito che il Centro ha già iniziato una indagine in questo senso per realizzare quest'anno una mappatura completa dei servizi educativi per la prima infanzia (asili nido) e una mappatura dei servizi per la preadolescenza e l'adolescenza e che l'impegno è di proseguire anche in altri settori stimolando e supportando le regioni affinché si dotino di quegli osservatori regionali previsti dalla legge n. 451/1997 che dovrebbero raccogliere dati non solo sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza ma anche sulle risorse per dare risposte alle esigenze di questa fascia di età. Il Centro inoltre ha già in programma la redazione di un manuale sulla metodologia di piano per aiutare gli Enti locali a utilizzare la legge n. 285/1997 per sviluppare progetti innovativi nel campo dei servizi e delle risorse e sta sviluppando — su mandato del gruppo tecnico presso la Conferenza Stato-Regioni e in stretta collaborazione con le stesse — una ampia azione di formazione e aggiornamento proprio nel campo della qualificazione dei servizi per l'infanzia.

C. Interventi per l'adolescenza.

Il Governo intende sviluppare un'attenzione particolare nei confronti dell'adolescenza, fascia d'età non sempre sufficientemente considerata nei suoi bisogni peculiari. Anche in questo campo il Governo opererà su diversi versanti.

1. Il Governo intende innanzi tutto operare per assicurare agli adolescenti una reale cittadinanza attiva. In particolare il Governo si impegna:

a promuovere in sede locale «patti civici» tra adulti e nuove generazioni per l'autogestione degli spazi dedicati alle nuove generazioni;

a sviluppare la conoscenza da parte degli studenti e la più compiuta attuazione dello Statuto degli studenti della scuola secondaria nonché rendere sempre più efficienti le Consulte provinciali degli studenti;

a verificare prima l'attuazione, e poi a sviluppare ulteriormente, la direttiva del Ministero della pubblica istruzione n. 133 del 1996, nonché il recentissimo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria stabilito con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1998 per consentire un più incisivo protagonismo dei giovani nella vita scolastica;

a favorire — con altra direttiva del Ministero della pubblica istruzione — l'attivazione di gruppi studenti-insegnati per ripensare l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi scolastici;

sostenere e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea, promuovere interventi di educazione itinerante (educatori di strada) in grado di aprire relazioni significative con il gruppo dei pari promuovere la messa in rete di servizi scolastici ed extrascolastici e delle risorse sul territorio;

a stimolare i comuni perché realizzino nuove forme di partecipazione dei giovani anche alle attività politico-amministrative locali (Statuto cittadino degli adolescenti, *referendum* consultivi locali, conferenza annuale cittadina sull'adolescenza, patti per l'uso del territorio);

a promuovere iniziative di formazione congiunta per gli operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici ed appartenenti alle comunità straniere e nomadi per l'integrazione dei cittadini stranieri.

2. Sul versante del sostegno e della prevenzione in questa particolare e delicata fase di vita il Governo intende:

promuovere nei luoghi di aggregazione spontanea — anche attraverso la collaborazione dei consultori familiari — «Spazi Giovani», (pienamente inseriti nella rete dei servizi territoriali) orientati alla prevenzione

informazione ed educazione sanitaria, in cui siano previsti e privilegiati interventi a carattere psicologico e formativo;

realizzare un sistema formativo integrato scuola — formazione professionale — lavoro;

assicurare, per l'avvio al mondo del lavoro, la disponibilità di strutture di conoscenza e di informazione, sostenendo anche progetti per l'orientamento;

sostenere e incentivare il processo di individuazione delle competenze all'interno di un sistema di crediti didattici e formativi, giungendo ad una loro definizione e certificazione;

promuovere sempre più l'adozione di procedure e strumenti tesi a realizzare la continuità educativa, nelle sue dimensioni orizzontali e verticali, tra le diverse esperienze e contesti formativi;

sostenere la sottoscrizione di patti territoriali educativi realizzando quella concertazione territoriale che sola consente una lettura dei bisogni formativi cui consegua una programmazione mirata;

promuovere e incentivare nuove forme di coinvolgimento della famiglia favorendone la consapevole e attiva partecipazione alla vita della scuola e dando piena àttuazione alla riforma degli Organi collegiali;

ampliare, nella scuola, le finalità e la metodologia dell'educazione alla salute sia informando sugli aspetti psicologici, sessuali e sanitari, che coordinando l'intervento con tutti quei servizi che operano nella scuola come i Sert o i servizi di salute mentale, la riabilitazione dell'età evolutiva, la pediatria di comunità;

riqualificare i vari interventi professionali nel mondo della scuola.

3. Per migliorare le condizioni di vita degli adolescenti il Governo intende:

considerare con particolare attenzione gli atteggiamenti estremi di alcuni adolescenti, spesso legati a difficili dinamiche sociali e di gruppo, promuovendo adeguati approfondimenti dei fenomeni di «disagio dell'agio» e di violenza degli adolescenti che si esprimono, ad esempio, in forme di bullismo scolastico, di violenza negli stadi, di costituzione di bande ...;

rifinanziare la legge n. 216/1991 per il sostegno ed il recupero dei minori a rischio immediato di devianza sociale anche attraverso la creazione di più numerosi centri di accoglienza per minori e di centri di socializzazione nei quartieri a rischio;

operare per ridurre l'abbandono scolastico, e per estendere e sostenere corsi di recupero per i giovani che, dopo una fase di abbandono, intendano riprendere la formazione scolastica;

istituire, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mirati servizi preventivi nei luoghi abituali di ritrovo dei ragazzi che tendono ad eludere la scolarità e nelle zone in cui possono realizzarsi fenomeni di impiego di minori in attività illecite, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti;

potenziare le opportunità formative rivolte a minori prosciolti dall'obbligo scolastico, ma con alle spalle un'esperienza scolastica sofferente e mortificata;

monitorare le situazioni di disagio giovanile ed effettuare una formazione specifica degli insegnanti perché siano in grado non solo di percepire le situazioni di disagio, ma anche di parlare con i giovani;

incrementare, nei confronti dei giovani coinvolti in comportamenti penalmente rilevanti, interventi di risocializzazione che favoriscano la responsabilizzazione, la consapevolezza e la maturazione del minore anche attraverso un incremento dell'esperienza della mediazione penale;

creare, all'interno degli ospedali, poli di neuropsichiatria infantile per evitare che gli adolescenti con disturbi psichici acuti vengano ricoverati nei reparti psichiatrici per adulti.

D. Strumenti ed interventi di tutela a favore di minori vittime di abusi e sfruttamento sessuale.

Il Governo è anche impegnato a realizzare strumenti e interventi di tutela nei confronti degli abusi e degli sfruttamenti dei minori.

1. Contro le violenze sessuali di cui sono vittime i minori il Governo intende:

realizzare un'intensa attività di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione, l'assistenza anche in sede legale e la tutela dei minori vittime di sfruttamento sessuale;

prevenire il fenomeno, incrementando l'azione dei nuclei di polizia giudiziaria istituiti presso le questure, anche in collaborazione con analoghi organismi esistenti negli altri Paesi europei.

2. Più in generale, contro i maltrattamenti e gli abusi nei confronti dei minori il Governo intende impegnarsi:

nel reperimento dei dati relativi a questo fenomeno e nella mappatura dei servizi e delle risorse disponibili nel settore;

in una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone su questo tema;

in una campagna di sensibilizzazione e avvio di una formazione specifica di concerto tra diversi Ministeri nei confronti dei professionisti che hanno particolari rapporti con l'infanzia (operatori scolastici, operatori sanitari, in particolare pediatri) perché siano in grado di percepire il disagio dei bambini maltrattati o abusati;

nel facilitare la stipulazione di protocolli di intesa tra le varie istituzioni che si occupano di questo problema, per disegnare una comune metodologia di intervento;

nella riqualificazione del sistema delle accoglienze residenziali per minori attraverso la fissazione di standard e linee operative;

nel promuovere l'attivazione di servizi dove inesistenti, o potenziarli attraverso l'adozione di interventi integrati sociosanitari e socioeducativi, con l'attivazione di équipe territoriali di raccordo specializzate.

3. Per quanto riguarda lo sfruttamento dei minori nel lavoro il Governo si impegna:

a proseguire la lotta contro le forme più intollerabili di lavoro minorile e contro il lavoro nero degli adolescenti attuando un azione sinergica tra ispettorati di lavoro, pubblica sicurezza, insegnanti, ecc;

a promuovere programmi di sostegno alla frequenza scolastica, prevedendo forme flessibili di rientro a scuola e percorsi di formazione mirati, con metodi e forme di apprendimento che possano vincere l'atteggiamento di scarsa motivazione di coloro che hanno sperimentato insuccessi scolastici;

a riformulare, grazie anche alla riforma dei cicli dell'istituzione, un sistema formativo flessibile che consenta processi di sinergia tra scuola e lavoro e/o esperienze di alternanza scuola-lavoro nel ciclo secondario;

a introdurre nei corsi e nei programmi scolastici precisi momenti di conoscenza del mondo del lavoro e di educazione ai propri diritti e doveri anche nel futuro settore lavorativo;

a porre attenzione ai lavori femminili non sempre considerati tali;

ad appoggiare l'autonomia scolastica che permette di far fronte alle diversità del fenomeno nei differenti territori;

a sostenere la formazione di operatori che, in diversi settori, si occupano della problematica, in particolare ispettori del lavoro, assistenti sociali, educatori, insegnanti, ma anche agenti di pubblica sicurezza, ecc.;

ad incentivare interventi di tutoraggio nell'inserimento lavorativo degli e delle adolescenti;

a rilanciare il tavolo di concertazione tra Governo e Parti Sociali;

a proseguire in ambito internazionale le attività già previste nella Carta degli Impegni, in particolare a promuovere il ricorso a forme di incentivi/disincentivi affinché gli investimenti industriali all'estero comportino l'assunzione da parte delle imprese dell'impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile.

4. Per quanto riguarda i rapporti tra mondo dell'infanzia e mondo delle comunicazioni sociali, affinché quest'ultimo costituisca un'effettiva risorsa per la crescita delle nuove generazioni, e non occasione di abuso, il Governo si impegna:

a rilanciare la funzione di impulso e di coordinamento del Comitato sui rapporti tra media e mondo minorile, con il compito di definire i cardini della tutela nei confronti dei minori rispetto ai media, di indicare gli elementi di pericolosità e danno alla luce di una concezione contemporanea di temi quali la violenza, l'erotismo, la spettacolarizzazione del dolore, l'intolleranza etnica e culturale, il pregiudizio razziale, di «ripensare» i criteri presenti nella Commissione censura del 1963, ridefiniti in forma sintetica da poche frasi nella legge Mammì del 1990 e continuamente evocati da più parti nel nostro Paese;

a promuovere l'adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria riconoscibile su tutte le reti durante i programmi per bambini;

ad elaborare una norma legislativa sulla base sia dei presupposti indicati dalla commissione precedente sia delle indicazioni provenienti dall'Europa;

ad istituire un Comitato permanente di valutazione delle trasgressioni normative con possibilità sanzionatoria. Tale Comitato potrebbe coincidere con il Consiglio Consultivo degli utenti presso l'autorità garante;

favorire l'istituzione, da parte del Ministero dei beni culturali, di premi di qualità per programmi televisivi che presentino forti valenze educative o artistiche, destinati all'infanzia ed alla adolescenza, con l'obiettivo di contrastare la corsa all'audience a scapito della qualità anche in questo tipo di programmazione;

a promuovere l'attivazione dei comitati regionali radiotelevisivi con compiti di analisi, monitoraggio e controllo permanente della programmazione di tutte le emittenti presenti sul territorio nazionale. Tali comitati dovrebbero trasmettere al Consiglio degli utenti le trasgressioni compiute dalle televisioni, nei confronti dei minori. L'Autorità Garante dovrebbe infine applicare le sanzioni (multe, oscuramento, chiusura della rete temporanea e definitiva);

a promuovere la diffusione di una mentalità del rispetto per i minori a partire dalla formazione professionale degli operatori dei media, auspicando l'avvio di corsi di «educazione ai media» nelle facoltà di scienza della formazione, sociologia, lettere, giurisprudenza, scienze politiche e scuole di giornalismo, scienza della comunicazione, DUS, psicologia, DAMS, corsi di aggiornamento per giornalisti e personale degli enti radiotelevisivi e editoriali;

a favorire il rapporto fra Rai Educational ed il Ministero della pubblica istruzione per la diffusione nell'ambito della materia «educazione all'immagine» di una educazione ai media, per i media e con i media, al fine di predisporre nei bambini capacità critiche ed atteggiamento lungimirante nei confronti della televisione, dei mezzi telematici, del cinema, della stampa e dell'editoria;

a promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra la Federazione Nazionale della Stampa, l'ordine dei giornalisti, gli enti radiotelevisivi, la FIEO, l'UPA, le agenzie di stampa e le case editrici;

a sostenere la produzione italiana ed europea di programmi, libri e stampa per bambini;

a raccogliere in sede di attuazione dei presenti impegni le indicazioni più specifiche della Commissione parlamentare per l'infanzia.

E. Minori stranieri.

Il Governo non può preoccuparsi solo dei minori cittadini italiani, trascurando i bambini che vivono nel nostro Paese provenendo da Paesi stranieri o che vivono in gravi difficoltà in Paesi lontani. Pertanto anche in questo campo il governo intende intervenire su piani diversi.

1. Interventi di protezione e integrazione nei confronti dei bambini stranieri che sono in Italia. Il fenomeno della presenza di minori stranieri nel nostro territorio nazionale è in grande espansione e richiede un

deciso intervento di protezione da parte del Governo in attuazione dei principi sanciti dall'ONU con la Convenzione del 1989 sui diritti del bambino. Un intervento che deve articolarsi su vari versanti:

a) Per i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio il Governo, in collaborazione con il privato sociale, è impegnato a garantire loro cure tempestive e protezione anche dai pericoli di sfruttamento e a ricercare un'adeguata sistemazione. In vista dell'adozione dei necessari provvedimenti — innanzi tutto di rimpatrio — il Comitato minori stranieri provvederà:

ad un tempestivo accertamento dell'identità del minore ed alla identificazione, anche attraverso organismi internazionali quali la CRI, l'Unicef, l'Unhcr del suo nucleo familiare in patria e dei suoi congiunti;

alla predisposizione delle condizioni indispensabili per un rimpatrio sicuro ed assistito del minore, fornendogli anche — se adolescente — un certo previo bagaglio professionale che gli consenta un migliore reinserimento nel suo Paese.

Il Governo è anche intenzionato ad attuare programmi di prevenzione nei Paesi da cui provengono la maggior parte di minori non accompagnati (Albania, Marocco, Romania, Bangladesh, ecc.) ed a stipulare protocolli d'intesa con quei Paesi per la messa appunto di adeguate procedure di rimpatrio.

Per i minori stranieri non accompagnati che richiedono asilo, il Governo intende dare piena attuazione alla risoluzione del Consiglio d'Europa del 26 giugno 1997, garantendo un'adeguata sistemazione in centri di accoglienza o in famiglie, realizzando colloqui con i minori che consentano un'esatta percezione dei problemi personali, attraverso funzionari con esperienza e formazione adeguata, valutando la domanda di asilo con particolare riguardo al prevalente interesse del minore e tenendo conto dell'esigenza di un ricongiungimento familiare.

b) Inoltre, per tutti i bambini stranieri regolarmente immigrati e soggiornanti nel nostro Paese occorre sviluppare adeguate politiche dell'integrazione, già indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri. Il Governo è pertanto fortemente impegnato a consentire una più significativa integrazione scolastica di questi bambini, sia vigilando sull'adempimento dell'obbligo scolastico, sia adattando i programmi, sia attuando interventi individuali o di gruppo per il superamento di particolari difficoltà, sia sviluppando nella scuola un'educazione attenta alla multiculturalità. Inoltre il Governo cercherà di promuovere iniziative di formazione congiunta per gli operatori dei servizi sociali, sanitari, educativi e scolastici e per gli adulti appartenenti alle comunità straniere e nomadi, per l'integrazione dei bambini stranieri.

E necessario quindi:

ridurre il più possibile i problemi di carattere linguistico e culturale, attraverso un insegnamento mirato della cultura e della lingua italiana;

dotare l'organico funzionale della scuola di figure che si occupino, in specifico, di seguire l'accoglienza e l'inserimento dei bambini stranieri e dei bambini zingari, coordinare progetti ed effettuare valutazioni sugli stessi, così da organizzare in modo efficace ed efficiente gli interventi attuati a favore dell'inserimento e per la promozione di atteggiamenti favorevoli all'integrazione;

favorire l'inserimento dei minori attraverso l'aggiornamento costante del corpo insegnanti e l'utilizzo di figure quali i mediatori culturali;

prevedere per i bambini e per le bambine, ma anche per le madri che spesso li seguono nei compiti e sono le più dirette coinvolte nella loro educazione, un sostegno per l'apprendimento della lingua italiana nei primi anni di inserimento scolastico in modo da non compromettere il successo degli studi e, allo stesso tempo, la traduzione in lingua delle principali comunicazioni tra la scuola e la famiglia;

promuovere l'adozione di moduli e materiali didattici che rispondano ai concreti bisogni di bambini che hanno alle spalle condizioni e situazioni diverse;

creare un contesto positivo rivolto all'accoglienza delle differenze, in un'ottica di integrazione, con attenzione anche agli aspetti non strettamente didattici ma di tipo «ambientale», come l'utilizzo di giocattoli multietnici, di poster, ecc.

Il Governo si impegna a sollecitare l'istituzione sul piano locale di servizi che da una parte facilitino l'accesso alla scuola e dall'altra realizzino un'integrazione sociale, anche extrascolastica, di questi bambini, attraverso la predisposizione di luoghi di incontro con bambini italiani e di comuni attività ricreative-culturali.

c) Per i minori stranieri sottoposti a provvedimenti coercitivi un numero di ragazzi non del tutto irrilevante, a causa anche del loro sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali adulte il Ministero della giustizia si impegna a:

sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili per consentire ai minori di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione professionale;

individuare famiglie o strutture disposte ad accogliere i giovani coinvolti in procedimenti penali, per assicurare la possibilità di beneficiare di misure alternative al carcere;

sviluppare strumenti per l'inserimento, dopo la carcerazione, di questi ragazzi nel sistema scolastico, nel lavoro, in famiglie o strutture educative di accoglienza;

promuovere una specifica formazione e aggiornamento degli operatori, dato che il minore straniero in carcere presenta problematiche peculiari.

d) Contro lo sfruttamento del minore straniero il Governo, anche in applicazione della legge n. 269/1998, si impegna a intervenire sia con azioni di polizia, per colpire l'utilizzo del minore nella pedofilia, nella prostituzione e nelle attività criminali sia con azioni di sostegno volte al recupero ed al suo rientro assistito, se possibile, nel Paese di origine o alla sua

integrazione sociale. Nell'ambito della legge n. 285/1997, particolare attenzione sarà rivolta ai programmi degli enti locali per raggiungere tale finalità. Analoghe iniziative di particolare attenzione e sostegno saranno rivolte alle comunità nomadi per la migliore attuazione delle legge regionali in questo settore. Il Governo si impegna a riunire i responsabili della comunità nomadi a livello nazionale — e a stimolare le regioni a fare altrettanto a livello locale — per stipulare un patto per avviare a risoluzione i problemi dell'evasione scolastica, della tutela della salute, dell'integrazione sociale, della residenzialità, dell'accattonaggio.

e) Per la tutela del minore straniero nei conflitti familiari. Il Governo nazionale si impegna alla individuazione di strumenti e risorse indispensabili per garantire i diritti dei bambini figli di genitori appartenenti a nazionalità, etniche, religioni e culture diverse nel caso di rottura dell'unità familiare e di conflitto tra i genitori, sollecitando in tale prospettiva anche gli Enti locali.

2. Interventi di sostegno nei confronti dell'infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo. Il Governo ritiene doveroso, in attuazione dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali, esprimere la sua solidarietà internazionale nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza in difficoltà in altri Paesi, attraverso una serie di interventi per promuoverne migliori condizioni di vita e per alleviare situazioni di particolari sofferenze.

a) Il Governo si impegna a sviluppare la cooperazione internazionale a favore dei minori:

predisponendo un ricorso più sistematico a programmi multisettoriali integrati che si sviluppino in campo non solo sanitario ma anche educativo, tecnico professionale, sociale, ambientale;

promuovendo iniziative di sensibilizzazione perché si sviluppi nei Paesi di origine una cultura a favore dell'infanzia;

stimolando i Paesi beneficiari ad identificare le necessità e le priorità nella trattazione delle problematiche minorili;

riservando, nell'ambito degli stanziamenti per la realizzazione di vari programmi nei Paesi beneficiari, una quota dei finanziamenti per iniziative a favore dell'infanzia;

investendo particolari risorse nel settore educativo (educazione di base, formazione tecnico professionale, sostegno alle famiglie e alle madri, servizi sanitari);

prevedendo, nel contesto di programmi di cooperazione, anche il problema della lotta al lavoro minorile, con strategie di incentivazione a favore dei paesi in via di sviluppo;

realizzando un efficace coordinamento tra gli interventi di cooperazione governativa promossi a livello centrale e quelli di cooperazione decentrata, nonché tra gli interventi di cooperazione sviluppati dalle istituzioni pubbliche e quelli promossi dal privato sociale.

b) Assai rilevante, in un programma di solidarietà verso l'infanzia sofferente nel mondo, è lo sviluppo di quelle forme di sostegno a distanza di singoli minori in difficoltà che la comunità italiana spontaneamente ha fortemente incrementato in questi anni (ben 1.500 miliardi ogni anno sono raccolti e avviati nei Paesi assistiti).

Il Governo opererà con tutti gli organismi e i coordinamenti operanti nel settore. Il sostegno a distanza si dovrà primariamente orientare al miglioramento delle condizioni generali di vita dell'ambiente in cui il bambino è inserito e quindi, innanzitutto, della famiglia. Si dovrà poi considerare con attenzione la necessità di migliorare gli interventi nelle strutture di accoglienza residenziale oltre che favorire la nascita di una rete di promozione e protezione locale dei diritti dei bambini.

Occorrerà, inoltre, prendere in considerazione non solo le difficoltà dei bambini nella prima infanzia ma anche quelle della fascia dell'adolescenza, e assicurare continuità alle iniziative di sostegno anche attraverso un intervento sussidiario della cooperazione governativa, che sia assicurata la massima trasparenza nella gestione dei fondi e dei progetti. All'uopo potranno essere stipulati protocolli di intesa, stimolati e facilitati dal Governo.

c) L'affidamento in loco, come ulteriore declinazione del sostegno a distanza di un minore, rappresenta un terreno ancora poco praticato che il Governo si impegna a sviluppare per sensibilizzare la consapevolezza di quelle famiglie che possono sostenere l'accoglimento di un minore localmente, unitamente alla formazione degli operatori, delle autorità di giustizia e amministrative impegnate nel settore minorile.

d) Si sono sviluppate in questi anni anche forme di sostegno a ragazzi stranieri attraverso l'ospitalità temporanea nel nostro Paese. Il Comitato per i minori stranieri, che già istituzionalmente ha una competenza in questa materia dovendo autorizzare l'ingresso, deve essere impegnato in un'adeguata selezione delle famiglie e delle strutture di accoglienza dei minori stranieri e nella segnalazione, ai servizi sociali locali, delle situazioni di temporanea ospitalità per un adeguato sostegno alle famiglie e ai minori. Inoltre, il comitato dovrà curare la definizione dei livelli di responsabilità dei diversi organismi che intervengono nella realizzazione dei programmi di accoglienza, dovrà realizzare controllo sulle associazioni che predispongono tali programmi, anche per assicurare trasparenza alla loro azione ed evitare, per quanto possibile la eccessiva reiterazione dei soggiorni in Italia degli stessi bambini, anche per assicurare ad un maggior numero di essi la opportunità di esperienze stimolanti.

e) In materia di adozione internazionale, a seguito della ratifica con legge della Convenzione dell'Aja, il Governo è impegnato a dare seguito agli adempimenti previsti dalle norme di adeguamento e dalle disposizioni della convenzione, anche in considerazione di quanto stabilito nella Risoluzione del Parlamento Europeo A4-0392/96 del 12 dicembre 1996 per il «Miglioramento del diritto e della cooperazione tra gli Stati membri in materia di adozione dei minori». Nello spirito della legge di ratifica, il Governo si impegna a diffondere informazioni e conoscenze sui principi rico-

nosciuti dalla Convenzione. In particolare, attraverso la Commissione per le adozioni internazionali si svilupperanno forme idonee di sensibilizzazione e promozione di una più autentica cultura della solidarietà internazionale che considera l'adozione internazionale quale strumento di cooperazione internazionale e quindi profondamente collegata alle altre forme di aiuto.

Il Governo si impegna inoltre a realizzare una rete di intese bilaterali per rendere le procedure adozionali efficaci, snelle e trasparenti.

F. Modalità di finanziamento.

In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti dal presente Piano, come richiesto dall'art. 2 della legge n. 451/1997, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria.

Parte terza.

PROGRAMMA
DI AZIONI MIRATE PER IL PERIODO MAGGIO 2000 GIUGNO 2001

Nel presentare il piano d'azione pluriennale previsto dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, il Governo ritiene opportuno specificare alcuni degli obiettivi che intende perseguire con particolare incisività nel corso del periodo maggio 2000-giugno 2001.

Si tratta innanzitutto dell'applicazione piena delle leggi approvate dal 1997 ad oggi:

la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che istituisce l'Osservatorio Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza;

la legge 28 agosto 1997, n. 285, che finanzia la realizzazione di progetti per l'infanzia e l'adolescenza;

la legge 31 dicembre 1998, n. 476, che recepisce la Convenzione dell'Aja sulle adozioni internazionali;

la legge 3 agosto 1998, n. 269, contro lo sfruttamento sessuale dei minori;

la legge 6 marzo 1998, n. 40, e il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla disciplina dell'immigrazione, nella parte che riguarda i minori stranieri;

la legge n. 53 del 2000, per il sostegno della maternità e della paternità.

Resta pieno l'impegno del Governo alla concreta ed integrale realizzazione degli interventi indicati dal Piano di azione pluriennale.

L'OSSERVATORIO NAZIONALE

Grazie alla legge n. 451 del 1997, l'Italia dispone ormai di un vasto ed organico sistema di conoscenze sulle condizioni di vita dei minori, costituito da una rete di osservatori regionali collegati all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e al Centro nazionale di documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza. Il Governo intende nei prossimi mesi completare l'attivazione di questa rete, anche al fine di predisporre il prossimo Rapporto al Parlamento sulla condizione dell'infanzia in Italia.

Sarà inoltre valorizzata la funzione di studio e progettazione dell'Osservatorio nazionale per facilitare l'avvio delle riforme previste dal Piano d'azione.

IL RILANCIO DELLA LEGGE N. 285 DEL 1997

In attuazione della legge n. 285 del 1997 sono stati trasferiti 880 miliardi, a Regioni e Comuni per la realizzazione di servizi per le famiglie ed i bambini. Dall'applicazione di questa legge, che per la prima volta nel nostro Paese destina consistenti risorse all'infanzia, sono nati più di 3000 progetti e circa 7000 interventi a favore dei cittadini più piccoli: servizi di sostegno alla relazione genitori-figli; di contrasto della povertà e della violenza; misure alternative al ricovero negli istituti assistenziali; sperimentazione di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia; servizi ricreativi e per il tempo libero, ecc.

Il Governo trasferirà nel corso dei prossimi due mesi la quota del 2000, pari a 320 miliardi per la prosecuzione e il rafforzamento di tutte queste iniziative. Con la legge n. 285 è in corso una vera e propria ridefinizione dello stato sociale dell'infanzia nelle realtà locali. Il Governo nei prossimi mesi darà vita ad un'intensa attività di rilancio, promozione e monitoraggio della legge affinché lo sforzo progettuale raggiunga tutti i territori, anche quelli che nel primo triennio hanno avuto difficoltà applicative.

Per il nuovo triennio di applicazione della legge n. 285 del 1997 le indicazioni del Parlamento, dell'Osservatorio e del Centro Nazionale convergono sulla necessità che i progetti locali tengano conto di alcune priorità:

rafforzare la promozione di città sostenibili per i bambini e le bambine, attraverso l'intensificazione delle risorse destinate alla lotta al degrado ambientale e sociale, la creazione di spazi di gioco e di incontro tra le persone, la valorizzazione dei cortili, dei giardini, delle strutture scolastiche, la promozione di percorsi di partecipazione diretta delle nuovissime generazioni alla discussione ed alla decisione su temi di rilevante e diretto interesse per la loro vita di cittadini;

estendere la sistematica prevenzione delle forme di violenza e di sfruttamento sui bambini e le bambine, attraverso il potenziamento e la riqualificazione di tutti i servizi territoriali sociali, educativi e sanitari, che devono essere impegnati in prima linea nel sostegno dei genitori in difficoltà, e valorizzando l'affidamento familiare e l'adozione;

avviare la trasformazione degli ospedali affinché siano garantiti adeguati spazi per i piccoli pazienti che tengano conto delle loro esigenze di gioco, di studio, di affetto, di amicizia e di rapporto con i genitori;

attivare azioni e servizi rivolti all'adolescenza e alla pre-adolescenza, in particolare quelli che favoriscano la salute fisica e mentale, la crescita dell'autonomia, della responsabilità, della partecipazione alla vita

civile anche attraverso un diverso atteggiamento nei confronti del tempo libero, dei percorsi formativi, di preparazione al lavoro, di confronto con la dimensione europea. Secondo l'Unicef, infatti, il tema dell'adolescenza e della preadolescenza è tra i più importanti nella strategia globale di sviluppo dei diritti umani;

sostenere lo sviluppo e la creazione di servizi di mediazione familiare generalizzando le esperienze positive già compiute in alcuni comuni.

La nuova legge sulle adozioni internazionali

Con la nuova disciplina delle adozioni internazionali (legge n. 476 del 1998) le coppie che intenderanno adottare dei bambini vedranno ridursi l'attesa per conseguire l'idoneità da 20 a 9 mesi, godranno di un nuovo sistema di astensione dal lavoro, potranno dedurre nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute, e soprattutto avranno la sicurezza di agire davvero nell'interesse dei bambini senza rischiare di alimentare il mercato, della disperazione.

La commissione per le adozioni internazionali ed il centro nazionale di documentazione saranno impegnati in una campagna capillare di informazione pubblica sulle nuove procedure dell'adozione internazionale.

È necessario inoltre che l'Italia si attivi verso i Paesi dell'Est e, in particolare, verso quelli da cui provengono la maggior parte dei minori adottati nel nostro Paese: Russia, Bielorussia ed Ucraina.

Il Governo italiano, anche in collaborazione con la Commissione per le adozioni internazionali, si impegna ad avviare i contatti necessari al fine di proporre una serie di accordi bilaterali con questi Paesi. Scopo degli accordi sarà quello di definire interventi di cooperazione e di aiuto oltre che le forme della collaborazione fra le rispettive autorità in materia di adozione.

Contro lo sfruttamento e la violenza sessuale

Sarà consegnata al Parlamento la prima Relazione sullo stato di applicazione della legge n. 269 del 1998 contro lo sfruttamento e la violenza sessuale, la pedofilia, la pornografla, la prostituzione minorile ed il turismo sessuale. Il Governo è impegnato a garantire a tutti i livelli istituzionali ed operativi la massima attività di coordinamento e monitoraggio sull'applicazione della nuova legge.

Inoltre il Governo si impegna a realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i genitori, finalizza alla valorizzazione della maternità e paternità ed al sostegno della responsabilità genitoriale.

Rifinanziare la legge n. 216 del 1991

Per garantire la possibilità di interventi tempestivi e straordinari di fronte a situazioni particolarmente gravi per la condizione minorile, il Governo intende procedere nella prossima finanziaria al rifinanziamento della legge n. 216 del 1991 destinata alla realizzazione di interventi di prevenzione della criminalità dei minorenni.

Contro il lavoro minorile

Il Governo intende riaprire il dialogo con le parti sociali affinché sia data applicazione alla «Carta di impegni contro il lavoro minorile» del 1998 e sia intensificata l'attività di controllo degli ispettorati.

Il Ministero della pubblica istruzione, in sintonia con l'applicazione della riforma dei cicli scolastici e d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuoverà una campagna di informazione diffusa e capillare per la promozione della formazione scolastica da realizzarsi entro i prossimi mesi, così come vanno sostenute tutte le iniziative contro l'evasione e la dispersione scolastica.

A questo riguardo va particolarmente sostenuta l'esperienza dei «maestri di strada», progetto, già finanziato dalla legge n. 285 del 1997 e sperimentato in alcune città, che ha dimostrato di essere efficace nel recupero dei ragazzi che hanno abbandonato la scuola.

Il progetto obiettivo materno infantile

Il Progetto obiettivo materno infantile è lo strumento operativo, all'interno del Piano sanitario nazionale, per una politica di tutela dell'infanzia, della maternità e della salute della donna più in generale. La sua strategia è quella dell'integrazione tra interventi sanitari e interventi sociali, collegando i diversi servizi presenti sul territorio. Ciò ha riguardo, ad esempio, alla prevenzione delle gravidanze a rischio, valutando anche il rischio sociale, determinato dall'emarginazione e dall'isolamento; alla prevenzione del disagio adolescenziale e dei comportamenti devianti spesso determinati da esperienze di violenza e di sfruttamento sessuale; alla cura e alla riabilitazione dei bambini con malattie croniche o gravi patologie, favorendo il più possibile la loro permanenza in famiglia. Per la concreta realizzazioni di questi importanti obbiettivi sono essenziali i consultori familiari e i pediatri di base. È la sensibilità, il dinamismo, la capacità operativa di queste figure la più importante garanzia per la salute dei bambini e delle bambine ed uno dei fattori più significativi di sostegno dei genitori.

Il comitato minori stranieri

Il Comitato per la tutela dei minori stranieri, previsto dalla legge sull'immigrazione, procederà a realizzare un censimento nazionale sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati, allo scopo di mettere a punto standard di accoglienza uniformi sul territorio nazionale e di avviare opportuni rapporti con i Paesi di provenienza. Sarà inoltre attivata un'agenzia nazionale che si farà carico di esaminare, caso per caso, l'opportunità di avviare un processo di integrazione del minore nel nostro Paese o di organizzarne il rientro in famiglia. A tal fine saranno avviate due attività: una in Italia,

con l'stituzione di una rete di centri attivi nell'accoglienza; una seconda nei Paesi di origine, per prevenire le partenze illegali e favorire i rientri in famiglia.

Si reputa inoltre opportuno stipulare protocolli operativi specifici, il primo dei quali con il CONI e la Federcalcio, per affrontare il tema dei numerosissimi minori stranieri che ogni anno vengono a contatto con il sistema delle società sportive nella speranza di un ingaggio.

Si intende, infine, avviare d'intesa con le associazioni degli immigrati, in particolare quelle femminili, una campagna di informazione e sensibilizzazione presso le famiglie immigrate contro le mutilazioni genitali delle bambine, perseguite dalle nostre leggi, ma ancora troppo raramente denunciate perché legittimate dalle tradizioni delle comunità di provenienza.

Bambini nel mondo

Sostegno a distanza e cooperazione allo sviluppo sono due pilastri dell'intervento umanitario italiano nel mondo. In questi ultimi anni si sono moltiplicate le situazioni di crisi con un impatto diretto e devastante sulla popolazione minorile: guerre, catastrofi naturali, povertà e sottosviluppo.

Sono temi al centro della riflessione mondiale che si svolgerà nel 2001 nel corso del Summit dei Capi di Stato e di Governo sul futuro della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

L'Italia ha sempre avuto un ruolo di primo piano in tutte le circostanze grazie alla generosità ed intraprendenza dei suoi cittadini e delle famiglie.

Il Governo si impegna a dar vita ad un coordinamento «Pro Infanzia», unitario e permanente per la gestione dell'intervento umanitario in caso di emergenze, cui saranno invitate a partecipare tutte le organizzazioni attive nel settore degli aiuti umanitari, del sostegno a distanza e della cooperazione.

Il Governo si impegna inoltre con la prossima legge finanziaria ad aumentare i fondi per la cooperazione allo sviluppo finalizzata ad interventi a favore di migliori condizioni di vita e di sviluppo per l'infanzia in difficoltà.

A. Bambini e TV.

Sulla scorta delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale, il Governo auspica con decisione che il servizio pubblico radiotelevisivo voglia dedicare sforzi ed impegno al fine di garantire un'offerta televisiva di grande qualità e spessore educativo, soprattutto promuovendo una produzione autonoma di programmi misurati sulle esigenze dei bambini che vivono in Italia e differenziando l'offerta a seconda del target: bambini e bambine, pre-adolescenti e adolescenti. Un'offerta che sia sempre più in linea con le indicazioni contenute nella Convenzione di New York, che vedono i mezzi di comunicazione non come realtà da cui difendersi, ma come strumenti che possono svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo delle nuove generazioni.

Un piano d'azione Europeo

Il Governo italiano infine si impegna a proporre all'Unione una strategia europea a favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In primo luogo avviando una modifica del trattato istitutivo, volta a riconoscere anche formalmente il tema delle nuove generazioni e dei loro diritti, e iniziando a mettere in cantiere un vero e proprio piano d'azione europeo per l'infanzia e l'adolescenza.

Sono molti infatti i problemi che possono trovare una soluzione adeguata solo attraverso un Governo europeo: la tratta di minorenni, gli stranieri non accompagnati, le politiche di sviluppo e di sostegno per i Paesi dell'Est, le strategie di contrasto delle nuove criminalità informatiche, i problemi legati al consumo di alcool e di nuove droghe, l'affiorare del fenomeno del nomadismo di minorenni. Ma non ci sono solo questi gravi problemi a legittimare un piano d'azione: c'è la profonda necessità che si attivino politiche comuni rivolte alle nuove generazioni, nuove politiche di welfare ed azioni concrete con l'obiettivo di far crescere una cittadinanza europea reale e non solo virtuale, attraverso il protagonismo e la partecipazione dei più giovani tra gli europei.

Il pubblico tutore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Pur nella consapevolezza dell'oggettiva difficoltà, in questo scorcio di legislatura, di realizzare nuovi interventi normativi, il Governo intende onorare un impegno europeo con l'istituzione della figura del pubblico tutore dei bambini e delle bambine. In coerenza con un disegno politico federalista, si individueranno in capo a questa figura compiti attualmente esercitati dallo Stato, all'interno di una collocazione territoriale più vicina alle persone.

I compiti principali saranno quelli dell'ascolto dei problemi delle persone in formazione, della difesa dei loro interessi, della promozione delle azioni positive per l'infanzia e l'adolescenza, del potenziamento della tutela dei relativi diritti. È una innovazione istituzionale che vuole anche inaugurare una fase nuova e più incisiva di azione per il rispetto e la valorizzazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York. Sarà di fondamentale importanza a questo riguardo la collaborazione e l'impegno delle regioni.

L'ascolto dei cittadini più piccoli

Sono necessarie ed urgenti delle norme di adeguamento del nostro ordinamento affinché siano concretamente realizzabili le disposizioni di principio contenute nella Convenzione europea sull'ascolto dei minori, ratificata dal nostro Paese lo scorso anno.

Il Governo si impegna a presentare al Parlamento il testo di un disegno di legge che consentirà l'ascolto dei minori non solo nei procedimenti giudiziari ma anche in quelli amministrativi.

00A11438

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 giugno 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, unità di Lecce. (Decreto n. 28475).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 6402 del 18 gennaio 2000 pronunciata dal tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ripa;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ripa, con sede in Campi Salentina (Lecce), unità in Lecce (NID 0016LE0004) per un massimo di 26 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 2000 al 17 luglio 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 luglio 2000 al 17 gennaio 2001.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis,* della legge 160/1988 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11464

DECRETO 30 giugno 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Rotocalcografica Italiana, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 28477).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 1° marzo 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Rotocalcografica Italiana, e le competenti oo.ss. dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganiz-

zazione aziendale finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 27 febbraio 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 28 febbraio 2000 al 27 febbraio 2001 della ditta S.p.a. Rotocalcografica Italiana, con sede in Milano, e unità di Cinisello Balsamo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11463

DECRETO 30 giugno 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica Italiana, unità di Cinisello Balsamo. (Decreto n. 28478).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Rotocalcografica Italiana;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 giugno 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica Italiana, con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano) (NID 003MI0027) per un massimo di 90 dipendenti prepensionabili, così specificati:

area struttura e servizi: n. 15;

area preparazione cilindri: n. 16;

area stampa: n. 27;

area allestimento grafico e magazzino: n. 19;

area manutenzione: n. 5;

area centrale termica: n. 8,

per il periodo dal 28 febbraio 2000 al 27 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2000

Il direttore generale: DADDI

00A11462

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Acna Chimica Organica in liquidazione, unità di Cengio. (Decreto n. 28479).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art .4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n . 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 settembre 1999 al 19 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Acna Chimica Organica, in liquidazione;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 settembre 1999 al 19 marzo 2001, della ditta S.p.a. Acna Chimica Organica in liquidazione, con sede in Cengio (Savona), unità di Cengio (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11461

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.r.l Siiatek Profilati Sud, unità di Taranto. (Decreto n. 28480).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Siiatek Profilati Sud;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 1° marzo 2000 al 30 agosto 2000, della ditta S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11460

DECRETO 3 luglio 2000.

Accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della S.p.a. Itresud, unità di Caltagirone e Sessa Aurunca. (Decreto n. 28481).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.p.a. Itresud;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, comma 2 della sopracitata legge n. 223/1991, per l'azienda di cui trattasi;

Decreta:

Sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Itresud, con sede in Palermo, unità di Caltagirone (Catania) e Sessa Aurunca (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11459

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., unità di Milano. (Decreto n. 28482).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta - S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000, della ditta S.p.a. SMS Demag già Demag Italimpianti S.p.a., con sede in Genova e unità di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11458

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, unità di Avellino, Prata Pincipato Ultra, Bari, Cagliari, Castel Maggiore, Firenze, Genova, Padova, Palermo, Pescara, Pregnana, Monza, Sedriano, Milano - Via Nuvolano, Rende, Roma, Torino, Tremestieri. (Decreto n. 28483).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2001, dalla ditta S.p.a. Bull HN Information Systems Italia;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 9 giugno 2000;

Considerato il parere favorevole, limitato al periodo 11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, espresso dal suddetto comitato, in relazione al suindicato programma, con riserva di effettuare una verifica sulla situazione aziendale successivamente a detto periodo;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'11 gennaio 1999 al 10 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Bull HN Information Systems Italia, con sede in Pregnana Milanese (Milano), unità di Avellino, Prata Pincipato Ultra, Bari, Cagliari, Castel Maggiore (Bologna), Firenze, Genova, Padova, Palermo, Pescara, provincia di Milano (Pregnana, Monza, Sedriano, Milano, via Nuvolano, Rende (Cosenza), Roma, Torino, Tremestieri (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11457

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Gruppo COIN, unità di Belluno, Catania, Feltre, Firenze, Forlì, Marsala, Palermo, Pavia, Roma, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia. (Decreto n. 28484).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n .510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º febbraio 1999 al 30 giugno 1999, dalla ditta S.p.a. Gruppo COIN;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 18 aprile 2000;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 1999 al 30 giugno 1999, della ditta S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Belluno, Catania, Feltre (Belluno), Firenze, Forlì, Marsala (Trapani), Palermo, Pavia, Roma, Siracusa, Trapani, Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11456

DECRETO 3 luglio 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Telin - Teleinformatica, unità di Catanzaro e Cosenza. (Decreto n. 28485).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 agosto 1999 al 1º agosto 2000, dalla ditta S.r.l. Telin - Teleinformatica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 agosto 1999 al 1º agosto 2000, della ditta S.r.l. Telin - Teleinformatica, con sede in Cosenza, unità di Catanzaro e Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A11455

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA DI PALERMO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la commissione tributaria provinciale di Agrigento ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 15 luglio 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Agrigento nel giorno 15 luglio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 luglio 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A11439

DECRETO 4 agosto 2000.

Individuazione degli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze, differenziali negativi ed oneri di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del citato testo unico e che le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate da un organo tecnico appositamente individuato il quale, per la risoluzione di problemi di particolari difficoltà, può, senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali appositamente individuati;

Visto l'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il quale stabilisce le modalità di applicazione della disposizione di cui all'articolo 82, comma 9, del citato testo unico, nelle ipotesi di determinazione, da parte degli intermediari abilitati, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi realizzati;

Visto l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 che, al comma 2, stabilisce che sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie, si applica la disposizione dell'articolo 82, comma 9, del citato testo unico.

DECRETA:

Art. 1.

(Individuazione dell'organo tecnico che rileva le quotazioni dei titoli negoziati)

1. L'organo tecnico competente di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è individuato nell' Ufficio Italiano Cambi, quale agenzia nazionale di codifica per gli strumenti finanziari. Le quotazioni dei titoli, certificati e strumenti finanziari sono rilevate dal predetto Ufficio con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno o, se anteriore, all'ultimo giorno di operatività dei mercati e sono espresse in euro al cambio di tale giorno. Le quotazioni sono rilevate a decorrere dal 1998.

2. Per la risoluzione di problemi di particolare difficoltà, l'Ufficio Italiano Cambi può avvalersi, ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del citato testo unico delle imposte sui redditi delle competenze del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa, dell'Associazione Bancaria Italiana, dell'Associazione Italiana delle società ed enti di gestione mobilare e immobiliare, dell'Associazione Intermediari Mobiliari, dell'Associazione Italiana Analisti Finanziari e dell'Assoservizi Fiduciari di Trust e di Investimento.

3. Con convenzione da stipularsi tra l'Ufficio Italiano Cambi e il Ministero delle Finanze, approvata con decreto del Ministro delle Finanze, sono stabilite le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, nonché per lo scambio di informazioni.

Art. 2.
(Elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie di cui all'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77)

1. Gli elementi di rettifica di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e degli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico, relativi a titoli, certificati e strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ad esclusione dei titoli o certificati disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle relative minusvalenze, differenziali negativi ed oneri, risultano dalla seguente formula:

$$P = [P_0 \ (1+i'_1)(1+i'_2) \ldots\ldots (1+i'_n) + P_1 \ (1+i'_2)(1+i'_3) \ldots\ldots\ldots (1+i'_n) + P_2 \ (1+i'_3)(1 + i'_4) \ldots\ldots (1+i'_n) + \ldots\ldots + P_n] \ (1+i'_{n+1})^* + P_{n+1}$$

in cui:
$*$ = t/365;
t = numero di giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata la cessione o il rimborso e la data di cessione o di rimborso
P = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita) rideterminati mediante l'applicazione degli elementi di rettifica di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi;
P_0 = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine dell'anno 0 in cui il titolo o certificato o strumento finanziario è stato acquistato o sottoscritto e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione;
P_1, ... P_{n-1}, P_n = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra la quotazione al termine di ciascun anno (1,.... n-1, n) e la quotazione al termine dell'anno precedente;
P_{n+1} = plusvalenza o differenziale positivo o provento (ovvero minusvalenza o differenziale negativo o perdita), risultante dalla differenza tra il corrispettivo o il valore di cessione o di rimborso e la quotazione al termine dell'anno precedente.
Le eventuali differenze negative (P_0, P_1, ... P_n) non devono essere capitalizzate e possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, dalle differenze positive rilevate negli anni successivi sul medesimo titolo, certificato o strumento finanziario;
i'_1, i'_2, ... i'_n, i'_{n+1} = tassi di rendimento dei titoli di Stato (Rendistato) risultanti nell'anno 1, 2, ... n, n+1, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile su tali rendimenti vigente,

rispettivamente, in tali anni [es.: $i'_1 = i_1 (1 - \alpha_1)$, in cui i_1 è il tasso di rendimento dell'anno 1 e α_1 è l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente in tale anno].

2. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 relativa alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria calcolati ai sensi del comma 1, è determinata mediante l'applicazione della seguente formula:

$$I = [P_0 \alpha_0 (1+i'_1)(1+i'_2)\ldots\ldots(1+i'_n) + P_1 \alpha_1 (1+i'_2)(1+i'_3)\ldots\ldots(1+i'_n) + P_2 \alpha_2 (1+i'_3)(1+i'_4)\ldots\ldots(1+i'_n) + \ldots\ldots + P_n \alpha_n](1+i'_{n+1})^{*} + P_{n+1}(1+a)^{**} \alpha_{n+1}$$

in cui:

$$** = \frac{365 - t}{365}$$

t = numero di giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata la cessione o il rimborso e la data di cessione o di rimborso

a = tasso annuale per la riscossione delle imposte sui redditi stabilito con l'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dai regolamenti emanati a norma dello stesso articolo.

$\alpha_0, \alpha_1, \ldots \alpha_{n+1}$= aliquota dell'imposta sostitutiva vigente nell'anno 0, 1, ... n+1.

3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 relativa alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria calcolati ai sensi del comma 1, è determinata mediante l'applicazione della seguente formula.

$$I = \{[P_0 \alpha_0 (1+i'_1)(1+i'_2)\ldots\ldots(1+i'_n) + P_1 \alpha_1 (1+i'_2)(1+i'_3)\ldots\ldots(1+i'_n) + P_2 \alpha_2 (1+i'_3)(1+i'4)\ldots\ldots(1+i'_n) + \ldots\ldots + P_n \alpha_n](1+i'_{n+1})^{*} + P_{n+1}(1+a)^{**} \alpha_{n+1}\}(1+a)^{***}$$

in cui:

$$** = \frac{365 - t}{365}$$

$$*** = \frac{365 - t + t'}{365}$$

t = numero di giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui è effettuata la cessione o il rimborso e la data di cessione o di rimborso

t' = numero dei giorni che intercorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la cessione e la data di scadenza per il versamento dell'imposta
a = tasso annuale per la riscossione delle imposte sui redditi stabilito con l'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dai regolamenti emanati a norma dello stesso articolo.
$\alpha_0, \alpha_1, \ldots \alpha_{n+1}$= aliquota dell'imposta sostitutiva vigente nell'anno 0, 1, ... n+1.

4. Gli elementi di rettifica di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e degli altri proventi di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del medesimo testo unico, relativi a titoli, certificati, quote, strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e valute, nonché per quelle dei titoli o certificati disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,

convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e delle obbligazioni e dei titoli similari, risultano dalla formula indicata nel comma 1 e la relativa imposta è determinata dagli intermediari mediante l'applicazione della formula di cui al comma 2 e dal contribuente mediante l'applicazione della formula di cui al comma 3. A tal fine, P_0, P_1, P_2, ... Pn, P_{n+1} rappresentano le quote della plusvalenza o del differenziale positivo o del provento realizzati attribuite a ciascun periodo in proporzione ai giorni di possesso del titolo, certificato, quota, valuta o strumento finanziario. Per i titoli o certificati disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e per le obbligazioni e i titoli similari, P_0 e P_{n+1}, sono assunti al netto degli interessi, premi ed altri proventi maturati, rispettivamente, fino al momento dell'acquisto e della cessione o del rimborso.

5. Se le quotazioni dei titoli, certificati o strumenti finanziari, da assumere al termine di ciascun anno (1, 2, ..., n-1, n) non risultano rilevate dall'Ufficio Italiano Cambi in uno o più anni, le plusvalenze, differenziali positivi e proventi o minusvalenze, differenziali negativi e perdite riferibili a tali anni sono determinati applicando le disposizioni del comma 4.

6. Gli elementi di rettifica di cui all'articolo 82, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, da utilizzare per la determinazione dei redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, derivanti dalla partecipazione a organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, risultano dalla formula indicata nel comma 1, e la relativa imposta è determinata dagli intermediari mediante l'applicazione della formula di cui al comma 2 e dal contribuente mediante la formula di cui al comma 3,
in cui:
P_0 = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine dell'anno in cui la partecipazione è stata acquistata o sottoscritta e la quotazione alla data di acquisto o di sottoscrizione;
P_1, ... P_{n-1}, P_n = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) al termine di ciascun anno (1, 2, ... n-1, n) e la quotazione al termine dell'anno precedente;
P_{n+1} = differenza tra la quotazione del certificato (o quota) alla data di cessione o di rimborso del certificato (o quota) e la quotazione al termine dell'anno precedente;
i'_1, i'_2, i'_3, ... i'_n, i'_{n+1} = tassi (interni) di rendimento risultanti nell'anno 1, 2, ... n, n+1, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile su tale rendimento vigente, rispettivamente, in tali anni [es.: $i'_1 = i_1 (1 - \alpha_1)$, dove i_1 è il tasso di rendimento dell'anno 1 e α_1 è l'aliquota dell'imposta sostitutiva vigente in tale anno], sempreché detti tassi siano positivi.

Art. 3.
(Decorrenza)

1. Gli elementi di rettifica di cui all'articolo 2 si applicano per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, dei differenziali negativi ed oneri realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2001, nonché dei redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A11440

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 luglio 2000.

Rinvio della data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 2000/41/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e sulla vendita di cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-*bis*, della predetta legge, il quale stabilisce che è vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1° gennaio 1998;

Visto l'art. 2, comma 5-*ter*, che prevede che il Ministero della sanità, con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-*bis* a quello eventualmente stabilito dalla Comunità europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente;

Visto il decreto 26 gennaio 1998 che rinvia il termine previsto dall'art. 2, comma 5-*bis*, della predetta legge dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 2000;

Considerato che è necessario proseguire con il massimo impegno nel lavoro mirante allo sviluppo, alla convalida ed all'accettazione dei metodi alternativi alla sperimentazione animale;

Visto che, malgrado ogni ragionevole sforzo, non è stato ancora possibile dimostrare scientificamente che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente;

Considerato che ai sensi del decreto legislativo 116 del 27 gennaio 1992, emanato in attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, è vietato effettuare test su animali per i quali esistono metodi alternativi e che l'uso di questi metodi risulta pertanto obbligatorio per tutti i prodotti, compresi i cosmetici;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente il termine previsto dall'art. 2, comma 5-*bis*, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5-*ter*, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il termine previsto dal comma 5-*bis* dell'art. 2 della legge predetta, già prorogato con decreto ministeriale 26 gennaio 1998, è ulteriormente rinviato al 30 giugno 2002, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 2000/41/CE della commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 88

00A11441

DECRETO 25 luglio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fastum». (Decreto n. 739/2000).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 12;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - valutazione ed immissioni in commercio di specialità medicinali;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata registrata a nome della società «A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale

in Firenze, via Sette Santi n. 3 - codice fiscale 00395270481, la specialità medicinale FASTUM nelle forme e confezioni:

50 mg capsule, 30 capsule;

2,5% gel, tubo da 50 g;

50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare, sei fiale polvere + sei fiale solvente da 3 ml;

75 mg supposte, 10 supposte;

100 mg capsule a rilascio prolungato, 30 capsule;

25 mg compresse, 5 compresse;

25 mg compresse, 10 compresse;

25 mg compresse, 20 compresse;

Considerato che ad alcune confezioni della suddetta specialità è stata riconosciuta la qualità di «prodotto da banco (OTC)»;

Vista la domanda presentata in data 24 maggio 2000, con la quale la succitata società «A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, ha chiesto per le confezioni «non otc)» della specialità di cui trattasi, la modifica della denominazione in KETOSELECT;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che vieta la pubblicità presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti dietro presentazione di richiesta medica;

Viste le circolari Ministero della sanità n. 115 del 30 dicembre 1975 e n. 13 del 16 ottobre 1997;

Ritenuto necessario distinguere le confezioni di specialità medicinale che possono essere fornite dietro o senza presentazione di ricetta medica dalle confezioni classificate come «medicinale da banco o di automedicazione»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FASTUM nelle forme e confezioni:

50 mg capsule, 30 capsule - A.I.C. n. 023417013;

50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare, sei fiale polvere + sei fiale solvente da 3 ml - A.I.C. n. 023417049;

75 mg supposte, 10 supposte - A.I.C. n. 023417052;

100 mg capsule a rilascio prolungato, 30 capsule - A.I.C. - n. 023417064,

rilasciata alla società «A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.», con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3 - codice fiscale 00395270481, sono apportate le seguenti modifiche: denominazione: in sostituzione della denominazione FASTUM, nelle forme e confezioni: «50 mg capsule», 30 capsule; «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare», sei fiale polvere + sei fiale solvente da 3 ml; «75 mg supposte», 10 supposte; «100 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule, è ora autorizzata la denominazione KETOSELECT nelle forme e confezioni: «50 mg capsule», 30 capsule «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare», sei fiale polvere + sei fiale solvente da 3 ml; «75 mg supposte», 10 supposte; «100 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule.

Art. 2.

Alle confezioni sottoindicate, costituenti parte integrante della specialità contraddistinta dal codice A.I.C. n. 023417, sono attribuiti i seguenti codici di indentificazione:

«50 mg capsule», 30 capsule; A.I.C. n. 034877011 (in base 10), 118CLM (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66» - prezzo: invariato;

«50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare», sei fiale polvere + sei fiale sovente da 3 ml; A.I.C. n. 034877023 (in base 10), 118CLZ (in base 32);

classe: «C»;

«75 mg supposte», 10 supposte; A.I.C. n. 034877035 (in base 10), 118CMC (in base 32);

classe: «C»;

«100 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule; A.I.C. n. 03487704 (in base 10), 118CMR (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale soggetto a prescrizione medica. (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 23417, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Art. 3.

Le confezioni delle specialità medicinali devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della sanità - Dipartimento della valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza - ufficio per la valutazione dell'immissione in commercio delle specialità medicinali - una riproduzione degli stampati nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 178/1991 rispondano a quanto previsto nel comma precedente.

Art. 4.

Le confezioni della specialità medicinale di cui all'art. 1, contraddistinte dai numeri A.I.C. 023417013, 023417049, 023417052, 023417064, in precedenza attribuiti, non possono più essere vendute a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 25 luglio 2000

Il dirigente: GUALANO

00A11286

DECRETO 27 luglio 2000.

Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che nella stesura dell'allegato al decreto legislativo 123 del 1999, per mero errore materiale, non sono stati riportati alcuni periodi della direttiva 95/69/CE alla quale ha dato attuazione;

Ritenuto opportuno modificare l'allegato al decreto legislativo n. 123 del 1999 al fine di dare completa attuazione alla direttiva 95/69/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla prima riga del paragrafo 3, del capitolo I.1.b) dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/1999 è aggiunta la seguente frase:

«Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione».

2. Alla prima riga del paragrafo 4, del capitolo I.1.b) dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/1999 è aggiunta la seguente frase:

«Deve essere designata una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità».

Alla prima riga del paragrafo 3, del capitolo I.2.b), dell'allegato I al decreto legislativo n. 123/1999 è aggiunta la seguente frase:

«Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

Il Ministro: VERONESI

00A11467

DECRETO 4 agosto 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, è derivato l'allegato *A*, citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialità da sospendere perché non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Preso atto, come disposto dall'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;

Ritenuto che le autocertificazioni, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suindicato decreto dirigenziale 8 marzo 2000, richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi di sospensione di A.I.C., per esigenze organizzative e per le difficoltà connesse al riscontro tra i ponderosi dati cartacei e quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n, 178, e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali elencate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 4 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

ALLEGATO *A*

RAGIONE_SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N° AIC
ACS DOBFAR S.P.A.	CLORAD	12 CAPSULE GELATINA DURA USO ORALE 250 MG	031903014
ACS DOBFAR S.P.A.	CLORAD	FLACONE GRAN SOSP ESTEMP USO ORALE 125MG/5ML	031903038
BONOMELLI S.R.L.	FLORERBE DIGESTIVA	1 FLACONE 50 G	025712047
BONOMELLI S.R.L.	FLORERBE LASSATIVA	FLACONE 50 G	024944047
BONOMELLI S.R.L.	FLORERBE CALMANTE	FLACONE 50 G	025113046
BONOMELLI S.R.L.	FLORERBE BALSAMICA	FLACONE 50 G	025142047
DOTT. FORMENTI S.P.A.	SITUALIN	CREMA 20 G	022927053
DOTT. FORMENTI S.P.A.	EUFLEX	20 COMPRESSE	022502013
DOTT. FORMENTI S.P.A.	FLUBENIL	AD SCIROPPO 200 ML	025761038
DOTT. FORMENTI S.P.A.	CHOLESPOR	24 COMPRESSE MASTIC. 1,5 G	026429035
DOTT. FORMENTI S.P.A.	CHOLESPOR	12 BUSTINE 3 G	026429047
DOTT. FORMENTI S.P.A.	CHOLESPOR	12 FLACONCINI ORALI 3 G	026429050
ETHYPHARM SRL	DIACARDIN	24 CAPSULE 120 MG	029302027
ETHYPHARM SRL	DIACARDIN	14 CAPSULE 300 MG	029302041
ETHYPHARM SRL	DIACARDIN	24 CAPSULE 180 MG	029302039
ETHYPHARM SRL	DIACARDIN	28 CAPSULE 90 MG	029302015
F.D. FARMACEUTICI S.R.L.	EPICEF	1 FLAC E.V. 1 G+ FIALA SOLV	033318039
F.D. FARMACEUTICI S.R.L.	EPICEF	1 FLAC I.M. 500 MG+ FIALA SOLV	033318027
FARMA BIAGINI SPA	UMAN GAMMA	IM 1 FLAC 5 ML	021113028
FARMA BIAGINI SPA	UMAN GAMMA	IM 1 FLAC 10 ML 16%	021113030
FARMA BIAGINI SPA	UMAN CIG	1 FLACONE LIOFILIZZATO 2000 UI + SOLVENTE 20 ML	026173043
FARMA BIAGINI SPA	VENBIG	IV 1 FLACONE SOLUZIONE 10 ML	026415012
FARMA BIAGINI SPA	VENBIG	IV 1 FLACONE SOLUZIONE 2 ML	026415024
FARMA BIAGINI SPA	RABIES GAMMA	IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 UI	027125018
FARMA BIAGINI SPA	UMAN VZIG ENDOVENA	FLAC. LIOF. 250 U.I.+SOLV. 5 ML	027140019
FARMA BIAGINI SPA	UMAN VZIG ENDOVENA	FLAC. LIOF. 1000 U.I.+SOLV. 20 ML	027140021
FARMA BIAGINI SPA	UMAN VZIG ENDOVENA	FLAC. LIOF. 2500 U.I.+SOLV. 50 ML	027140033
FIDIA OFTAL S.P.A.	BIONECT	10 GARZE MEDICATE	027094059
FIDIA OFTAL S.P.A.	BIONECT	POMATA 15 G	027094046
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	INNOHEP	2 SIR. 3500 U. ANTI-XA/0,35 ML	027815048
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	INNOHEP	"2500 U ANTI XA/0,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 2 SIRINGHE PRERIEMPITE	027815024
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	INNOHEP	"1000" 10 FIALE 1000 U. ANTI-XA/5 ML	027815113
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	INNOHEP	10 F. 2500 U. ANTI-XA/0,3 ML	027815012
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	DEDIOL	"2MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE 0,5 ML	025487051
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	DEDIOL	"2MCG/ML SOLUZIONE INIETTABILE" 10 FIALE DA 1 ML	025487063
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD	INNOHEP	"2500 U ANTI XA/0,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 SIRINGHE PRERIEMPITE	027815099
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SANGEN	COLLIRIO FLACONE 10 ML	033906049
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SANGEN	FAZZOLETTO IMBEVUTO DI SOLUZ 12 BUSTINE	033906037
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SANGEN	FAZZOLETTO IMBEVUTO DI SOLUZ 6 BUSTINE	033906025
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SANGEN	COLLUTORIO FLACONE NEBULIZZ 50 ML	033906013
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	ZINCO ALL'ACQUA	100 G	030359018
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SUPPOSTE DI GLICERINA VITI	AD 12 SUPPOSTE 2,5 G	027880020
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	MICROCLISMI DI GLICERINA VITI	AD 6 MICROCLISMI 9 G	027857010

RAGIONE_SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N° AIC
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SOLFO ALCALINO	50 G	030356012
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SUPPOSTE DI GLICERINA VITI	AD 6 SUPPOSTE 2,5 G	027880018
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	SUPPOSTE DI GLICERINA VITI	AD 18 SUPPOSTE 2,5 G	027880032
MEDOSAN RICERCA SRL	ARTROMED	20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG	027834050
NOVUSPHARMA S.P.A.	CEFIL	SCIROPPO 250 MG 80 ML	028642039
NOVUSPHARMA S.P.A.	MANERIX	16 COMPRESSE LACCATE 300 MG	028641037
NUOVA ICT S.R.L.	VERBESOL	BB 10 SUPPOSTE 50 MG	026661049
NUOVA ICT S.R.L.	VERBESOL	10 SUPPOSTE LATTANTI 25 MG	026661052
NUOVA ICT S.R.L.	VERBESOL	AD 10 SUPPOSTE 200 MG	026661037
ORLANE ITALIA S.P.A.	HYDRALANE	COLLIRIO FLACONE 9 ML	032700015
RAMINI S.R.L.	PASTA DI LASSAR	VASO 1000 G	031796028
RAMINI S.R.L.	VASELINA BORICA	UNGUENTO 3% VASO 1000 G	031803024
RAMINI S.R.L.	MIELE ROSATO	FLACONE 500 G	031794023
RAMINI S.R.L.	GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA	"6G SOLUZIONE RETTALE" 6 CONTENITORI MONODOSE	031789023
RAMINI S.R.L.	MIELE ROSATO	FLACONE 1000 G	031794035
RATIOPHARM GMBH	ACICLOVIR RATIOPHARM	"8% SOSPENSIONE ORALE" FLACONE DA 100 ML	032809030
RATIOPHARM GMBH	GEMFIBROZIL RATIOPHARM	7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG	032098030
RATIOPHARM GMBH	GEMFIBROZIL RATIOPHARM	30 COMPRESSE 600 MG	032098028
RATIOPHARM GMBH	PIROXICAM	"20 MG COMPRESSE SOLUBILI" 30 COMPRESSE	031222033
RATIOPHARM GMBH	PIROXICAM	"20 MG CAPSULE" 30 CAPSULE	031222021
RATIOPHARM GMBH	PIROXICAM	"20 MG/1ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE	031222019
RATIOPHARM GMBH	AMOXICILLINA RATIOPHARM	1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 75 G	029488032
RATIOPHARM GMBH	AMOXICILLINA RATIOPHARM	12 COMPRESSE 1 G	029488018
RATIOPHARM GMBH	NIFEDIPINA RATIOPHARM	50 CAPSULE A RILASCIO PROLUNGATO 20 MG	032989016
RATIOPHARM GMBH	AMOXICILLINA RATIOPHARM	12 CAPSULE 500 MG	029488020
RATIOPHARM GMBH	ACICLOVIR RATIOPHARM	"200 MG COMPRESSE" 25 COMPRESSE	032809016
RICAF S.R.L.	BIFOXIN	IM 1 FLAC 1 G + F SOLV 2 ML	025567013
RICAF S.R.L.	BIFOXIN	IV 1 FLAC 1 G + F SOLV 10 ML	025567025
RICAF S.R.L.	BIFOXIN	IV 1 FLAC 2 G + F SOLV 20 ML	025567037
SAN CARLO FARMACEUTICI SPA	LUKADIN	5 F 2 ML 0,5 G	024527069
SCLAVO S.P.A.	IG GAMMA	1 SIRINGA 2 ML	020712028
SCLAVO S.P.A.	ALBITAL	"20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 100 ML + SET	022515175
SCLAVO S.P.A.	IG MORBILLO	1 SIRINGA 2 ML	024128023
SCLAVO S.P.A.	PUROCHIN	FLAC. LIOF. 500.000 UI+4 ML SOLV	025135068
SERPERO S.P.A.	SERIGLUTAN B12	OS 10FL+10FL	019173032
SERPERO S.P.A.	SINEVRILE	IM 10 F LIOF + 10 F SOLV	020809048
SERPERO S.P.A.	SINEVRILE	IM 5 F LIOF + 5 F SOLV	020809036
SERPERO S.P.A.	MUCANTIL	ELIX 120 ML	021274016
SERPERO S.P.A.	MUCANTIL	GOCCE ORALI 25 ML	021274028
SERPERO S.P.A.	MUCANTIL	40 CAPSULE	021274030
SERPERO S.P.A.	MUCANTIL	AEROSOL 25 ML	021274042
SERPERO S.P.A.	NORMUM SERPERO	20 COMPRESSE 200 MG	022858029
SERPERO S.P.A.	GIPRON	10 FIALE 4 ML	023809015

RAGIONE_SOCIALE	SPECIALITA' MEDICINALE	CONFEZIONE	N° AIC
SERPERO S.P.A.	ANECODAL	20 COMPRESSE 200 MG	028901015
SERPERO S.P.A.	ANECODAL	SOSPENSIONE 20 MG/ML 200 ML	028901039
SERPERO S.P.A.	ANECODAL	20 BUSTINE 200 MG	028901027
SYNTHELABO OTC	FLUOCARIL BI FLUORE'	"250" DENTIFRICIO ANICE 125 ML	024362156
SYNTHELABO OTC	FLUOCARIL BI FLUORE'	COLLUTORIO FLAC 25 ML	024362170
SYNTHELABO OTC	FLUOCARIL BI FLUORE'	"250" DENTIFRICIO GEL 125 ML	024362093
SYNTHELABO OTC	FLUOCARIL BI FLUORE'	"250" DENTIFRICIO GEL 50 ML	024362079
SYNTHELABO OTC	FLUOCARIL BI FLUORE'	"250" DENTIFRICIO ANICE 50 ML	024362131
SYNTHELABO OTC	FLUOCARIL BI FLUORE'	COLLUTORIO FLAC 200 ML	024362182
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	IPROSTEN	30 CAPSULE GELATINA 300 MG	027494032
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	IRTONIN	3 FIALE 1 ML 1 MG	025615028
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	VASCOMAN	14 COMPRESSE 10 MG	029200019
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	ENANTONE	"DIE" 1 FLAC 4 ML/20 DOSI + 20 SIRINGHE MONOUSO	027066101
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	ENANTONE	"DIE" 1 FLAC 1,6 ML/8 DOSI + 8 SIRINGHE MONOUSO	027066087
TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	IRTONIN	1 FIALA 1 ML 2 MG	025615042
THERAMEX S.P.A.	FALVIN	2 OVULI 600 MG	025982190
US BIOSCIENCE INC	NEUTREXIN	50 FIALE 25 MG	032215030

00A11465

DECRETO 7 agosto 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19 comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande delle ditte Giuliani S.p.a.; Ferring S.p.a, EG S.p.a e MDM S.r.l. che hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoelencate — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000.

EG S.p.a.

Piroxicam:

«20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 029534017;

«20 mg capsule rigide» blister 30 capsule rigide - A.I.C. n. 029534029;

«20 mg compresse solubili» blister 30 compresse solubili - A.I.C. n. 029534031.

Isosorbide mononitrato:

«40 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 029558032;

«20 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 029558020;

«50 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule a rilascio modificato - A.I.C. n. 029558018.

Nifedipina:

«20 mg capsule rilascio prolungato» 50 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 032804027.

Diltiazem:

«120 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule rigide a rilascio modificato - A.I.C. n. 032808014.

Ferring S.p.a.

Menogon:

5 f. polv. liof. soluz. iniett. im + 5 f. solv. 1 ml - A.I.C. n. 032903015.

Giuliani S.p.a

Asacol:

«400 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule a rilascio modificato - A.I.C. n. 026416255.

MDM S.r.l.

Delecit:

10 flac.no orali 600 mg - A.I.C. n. 025935040.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 7 agosto 2000

Il dirigente: GUARINO

00A11466

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 luglio 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 63.405.836.000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del Comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a. relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 9 maggio 2000, di cui ai punti 7 e 9 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e pertanto, ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: AGRO ITTICA LOMBARDA S.P.A.
CALVISANO LOCALITA' CASE NUOVE - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4117

Titolo del progetto: Ottimizzazione della produzione di caviale da storioni di allevamento.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 4.102.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.072.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.030.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.072.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.030.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.461.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.128.050.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6531

Titolo del progetto: Nuove tecniche di comando e controllo per i sistemi mobili di sorveglianza degli spazi aerei.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 11.484.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 7.208.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.276.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	7.208.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.276.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 4.375.404.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.950.496.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: ALENIA MARCONI SYSTEMS S.p.A
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6532

Titolo del progetto: Sistema di analisi e valutazione delle prestazioni dei sistemi radar.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 7.606.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 4.183.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.423.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.183.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.423.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.324.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.384.292.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: BONINO CARDING MACHINES S.A.S. di G. BONINO & C.
Sandigliano - BI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5277

Titolo del progetto: Studio, progettazione e sviluppo di una nuova generazione di macchine compatte destinate alla cardatura di fibre nobili come cachemire, vigogna, alpaca e angora.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 26 dal 10/09/1999

Costo ammesso = 2.101.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.101.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.101.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.260.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 420.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: **BRAZZOLI SPA**
SENAGO - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4264

Titolo del progetto: Innovazioni molto avanzate nelle macchine per la tintura dei tessuti in corda.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 15/07/1999

Costo ammesso = 3.995.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 473.500.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.521.500.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	473.500.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.521.500.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.397.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 866.915.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CONSORZIO FATTORI ANGIOGENICI
SIENA - SI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10069

Titolo del progetto: Fattore di crescita FIGF

Durata e decorrenza costi:
Mesi 48 dal 04/05/2000

Costo ammesso = 5.306.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 5.306.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.306.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.387.700.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.653.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CORITEL CONSORZIO DI RICERCA SULLE TELECOMUNICAZIONI
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 2921

Titolo del progetto: SOFIA - Solution for Full IP Access - Architetture e tecnologie avanzate per reti di accesso e per internet.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 03/06/1999

Costo ammesso = 2.000.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.000.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.000.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 900.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.000.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: DE' LONGHI S.P.A.
TREVISO - TV (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 9679

Titolo del progetto: Macchina per la produzione di acqua od aria calda o fredda mediante un fluido frigorigeno.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 09/03/1999

Costo ammesso = 7.918.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 2.572.000.000= (di cui extra U.E. 60.000.000)
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 5.346.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.512.000.000	0	0	60.000.000
Attività di Sviluppo Precompetitivo	5.346.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:
Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.542.600.000=
Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.171.864.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: **E.D.M ENGINEERING DEVELOPMENT & MARKETING S.R.L**
CASTROCAROTERME TERRA DEL SOLE - FO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4897

Titolo del progetto: Nuova tecnologia e processo innovativo per la realizzazione di moduli per allestimento autoambulanze, di facile assemblaggio e disassemblaggio, interamiente riciclabili, esenti da prodotti inquinanti.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 828.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 220.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 608.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	220.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	608.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 496.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 197.892.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FABBRICA CATENE A RULLO F.LLI FOSSATI S.P.A.
Macherio - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5784

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo prototipale di una nuova famiglia di catene meccaniche ad alta resistenza e di sistemi di simulazione delle condizioni di funzionamento delle stesse.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.400.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.400.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.400.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 840.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 280.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: FATA AUTOMATION SPA
PIANEZZA - TO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8347

Titolo del progetto: SMIP

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 03/05/1999

Costo ammesso = 4.590.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.890.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.700.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	170.000.000	0	1.720.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	370.000.000	0	2.330.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.009.600.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 940.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: **I.C.M.A. SAN GIORGIO INDUSTRIA COSTRUZIONI MACCHINE E AFFINI S.P.A.**
San Giorgio Su Legnano - MI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5903

Titolo del progetto: Progettazione e realizzazione prototipale di una linea innovativa di estrusori bivite corotanti per materiali plastici

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 3.670.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.670.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.670.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.202.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 734.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: I.E.C. ITALIANA ELETTRONICA COMPONENTI S.R.L.
Genova - GE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5990

Titolo del progetto: Alimentatore per servizi ausiliari di bordo per tram.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 28 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 1.342.500.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 498.500.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 844.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	498.500.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	694.000.000	150.000.000	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 765.225.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 382.613.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
La stipula del contratto è condizionata al preventivo aumento di capitale sociale (rispetto a quello indicato al 01/09/99), mediante apporto di mezzi freschi, per non meno di 550 milioni di lire.

Ditta: ICAP - SIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA
PARABIAGO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 5213

Titolo del progetto: Nuovo autoadesivo non utilizzante soluzioni in solvente organico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 02/08/1999

Costo ammesso = 1.830.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.190.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 640.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	100.000.000	0	1.090.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	640.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.193.160.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 446.520.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MICROCOAT S.R.L.
Parma - PR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3783

Titolo del progetto: Sistemi a Cluster Innovativi per Rivestimenti Avanzati e Nanostrutturali - SICRAN

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 20/06/1999

Costo ammesso = 980.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 854.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 126.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	854.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	126.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 588.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 323.400.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4. comma 10. lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata alle sottoelencate condizioni da effettuarsi tra l'inizio delle attività di ricerca e la stipula del contratto:
- al preventivo aumento di capitale sociale mediante apporto di mezzi freschi, per non meno di 95 milioni di lire;
- al preventivo finanziamento da parte dei soci per un importo non inferiore a 300 milioni di lire e accompagnato dall'impegno dei soci stessi a non richiederne la restituzione prima del completamento della ricerca.

Ditta: MORINI FRANCO MOTORI S.P.A.
Casalecchio di Reno - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6011

Titolo del progetto: Abbattimento delle emissioni inquinanti in motori due tempi di piccola cilindrata per adeguamento alle nuove normative antinquinamento.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 40 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 5.743.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.225.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.518.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.225.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.518.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.445.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.631.012.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: PERSICO S.P.A.
Nembro - BG (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5487

Titolo del progetto: Sistemi evoluti di stampaggio rotazionale delle materie plastiche.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/11/1998

Costo ammesso = 2.906.800.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.749.600.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.157.200.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.749.600.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.157.200.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.744.080.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 842.972.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: **SADEPAN CHIMICA SRL**
VICENZA - VI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 8344

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di prodotti azotati a lento rilascio (liquidi e solidi) da utilizzare per applicazioni in agricoltura, ecologicamente compatibili e ad alto rendimento.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 05/11/1999

Costo ammesso = 7.746.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 4.029.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.717.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	4.029.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.717.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.422.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.378.788.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: **STARK SPA**
TREVIGNANO UDINESE - UD (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5006

Titolo del progetto: Innovazione di processo nella produzione di utensili per seghe circolari.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 32 dal 26/07/1999

Costo ammesso = 2.342.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.156.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.186.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.156.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.186.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.405.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 641.708.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: TYROLIT VINCENT S.P.A.
Thiene - VI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7668

Titolo del progetto: Ricerca di prodotto e di processo per la realizzazione di nuovi e competitivi dischi diamantati adatti al taglio di materiali lapidei particolarmente duri e compatti.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 25/10/1999

Costo ammesso = 1.887.900.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 914.400.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 973.500.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	914.400.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	973.500.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.321.530.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 324.719.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982; e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 63.405.836.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A11386

DECRETO 4 agosto 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie presso l'Università di Udine.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie non correlata con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Udine;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 1° agosto 2000 dell'Università degli studi di Udine in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in scienze motorie;

Preso atto che il predetto corso di laurea sarà attivato nell'anno accademico 2000/2001, come attestato dall'Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Udine è determinato in settanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11442

DECRETO 4 agosto 2000.

Determinazione, per l'anno accademico 2000/2001, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a vari corsi di laurea e diplomi universitari presso l'Università di Ancona.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 28 luglio 2000 dell'Università degli studi di Ancona in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 al corso di laurea in ingegneria edile-architettura e ai corsi di diploma universitario in ingegneria informatica in teledidattica, in ingegneria logistica e della produzione con sede a Pesaro, in ingegneria logistica e della produzione in teledidattica presso la facoltà di ingegneria e ai corsi di diploma universitario in viticoltura ed enologia presso la facoltà di agraria, in economia e gestione dei servizi turistici presso la facoltà di economia;

Preso atto che il corso di laurea in ingegneria edile-architettura è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, che il corso di diploma universitario in ingegneria informatica in teledidattica è stato attivato nell'anno accademico 1998/1999, che il corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione con sede a Pesaro sarà attivato nell'anno accademico 2000/2001, che il corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione in teledidattica è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, che il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia sarà attivato nell'anno accademico 2000/2001 e che il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è stato attivato nell'anno accademico 1999/2000, come attestato dallo stesso Ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi dell'Università di Ancona è così determinato:

corso di laurea in ingegneria edile-architettura presso la facoltà di ingegneria: centotrentacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di diploma universitario in ingegneria informatica presso la facoltà di ingegneria: settentacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione presso la facoltà di ingegneria, sede di Pesaro: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione in teledidattica presso la facoltà di ingegneria: settantacinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia presso la facoltà di agraria: trenta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici: centocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: ZECCHINO

00A11443

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° agosto 2000.

Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sardegna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di conseguire la continuità territoriale per la Sardegna, prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 2408/92 ed alle conclusioni della conferenza dei servizi prevista dal comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

Vista la delega conferita al presidente della regione Sardegna con nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000;

Vista la nota n. 1910 in data 9 marzo 2000 della regione autonoma della Sardegna con cui è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi, tenutasi a Cagliari in data 28 febbraio 2000, che ha individuato i contenuti dell'onere di servizio pubblico in termini di:

rotte onerate;

frequenze minime;

orari dei voli;

tipologia di aeromobili;

capacità offerta;

tipologia e livelli tariffari;

riduzioni tariffarie;

Visto l'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in data 23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalità da seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori;

Visto il decreto in data 17 aprile 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato trasferito all'Ente nazionale per l'aviazione civile lo stanziamento relativo all'anno 2000 nel capitolo 1400, U.P.B. 3.1.2.2. - «servizi aerei di linea» del centro di responsabilità aviazione civile, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 4039/AI in data 29 marzo 2000;

Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dall'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati sulle rotte Cagliari/Roma, Cagliari/Milano, Olbia/Roma, Olbia/Milano, Alghero/Roma, Alghero/Milano, e viceversa;

Vista la nota n. 320881/32.3 in data 12 giugno 2000 dell'E.N.A.C. con la quale l'Ente ha trasmesso le osservazioni formulate dai vettori aerei operanti sulle rotte interessate circa le modalità con cui lo Stato intende imporre gli oneri di servizio pubblico;

Vista la nota n. 00-2833/DG in data 13 luglio 2000 dell'E.N.A.C. con la quale l'Ente ha trasmesso la proposta di decreto ministeriale sulla scorta dell'esito dell'incontro tecnico tenutosi con la regione Sardegna in data 12 luglio 2000 a seguito delle osservazioni dei vettori;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna, previsto dall'art. 36, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo da e per la Sardegna, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario l'espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Considerato altresì, che il predetto accertamento è condizionato all'esercizio della facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della data in questione ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Articolo unico

1. Al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sardegna, i servizi aerei di linea tra gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e quelli di Roma e Milano sono sottoposti agli oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee della comunicazione della Comimissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire la gara secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, nel rispetto di quanto precisato dall'art. 36, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

4. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2000

p. *Il Ministro:* DANESE

ALLEGATO

1. Rotte interessate:

1.1. Le rotte interessate dagli oneri di servizio pubblico sono le seguenti:

Cagliari/Roma Fiumicino e viceversa;

Cagliari/Milano e viceversa;

Olbia/Roma Fiumicino e viceversa;

Olbia/Milano e viceversa;

Alghero/Roma Fiumicino e viceversa;

Alghero/Milano e viceversa.

1.2. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti di Fiu-

micino e Milano. Per i collegamenti interessanti tale ultima destinazione saranno rispettate le disposizioni emanate con il decreto 3 marzo 2000.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

2.1. Gli oneri di servizio pubblico, tenuto conto in particolare della insularità della Sardegna sono i seguenti:

in termini di numero di frequenze minime, orari e di capacità offerta:

a) tra Cagliari e Roma Fiumicino e viceversa, le frequenze sono le seguenti:

almeno 8 voli in andata e 8 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 13 voli in andata e 13 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre, e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nei mesi di aprile, maggio ed ottobre le frequenze dovranno essere almeno del 30% superiori a quelle previste per il periodo invernale.

Orari:

sulla rotta Cagliari-Roma almeno:

2 voli nella fascia oraria 06.15/07.45;

2 voli nella fascia oraria 13.00/15.30;

2 voli nella fascia oraria 20.00/22.00;

sulla rotta Roma-Cagliari almeno:

2 voli nella fascia oraria 07.00/09.00;

2 voli nella fascia oraria 13.30/16.00;

2 voli nella fascia oraria 21.00/23.00.

Capacità offerta:

La capacità giornaliera offerta dovrà essere ripartita considerando le diverse frequenze previste, per i periodi come in precedenza indicati. La capacità media offerta dovrà essere di 1.750 posti sulla Cagliari/Roma e 1.750 sulla Roma/Cagliari;

b) tra Cagliari e Milano e viceversa, le frequenze sono le seguenti:

almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 7 voli in andata e 7 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nei mesi di aprile, maggio ed ottobre le frequenze dovranno essere almeno del 30% superiori a quelle previste per il periodo invernale.

Orari:

sulla rotta Cagliari-Milano almeno:

1 volo nella fascia oraria 06.15/07.15;

1 volo nella fascia oraria 13.00/15.30;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.00;

sulla rotta Milano-Cagliari almeno:

1 volo nella fascia oraria 7.00/08.00;

1 volo nella fascia oraria 13.30/16.00;

1 volo nella fascia oraria 21.00/22.00.

Capacità offerta:

La capacità giornaliera offerta dovrà essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacità media, offerta dovrà essere di 880 posti sulla Cagliari/Milano e 880 sulla Milano/Cagliari;

c) tra Olbia-Roma e viceversa, le frequenze sono le seguenti:

almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio.

Orari:

sulla rotta Olbia-Roma almeno:

1 volo nella fascia oraria 06.30/07.30;

1 volo nella fascia oraria 13.00/15.30;

1 volo nella fascia oraria 21.00/22.00.

sulla rotta Roma-Olbia almeno:

1 volo nella fascia oraria 07.00/08.00;

1 volo nella fascia oraria 13.30/16.00;

1 volo nella fascia oraria 21.00/23.00.

Capacità offerta:

La capacità giornaliera offerta dovrà essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacità media offerta dovrà essere di 650 posti sulla Olbia/Roma e 650 sulla Roma/Olbia:

d) tra Olbia e Milano e viceversa, le frequenze sono le seguenti:

almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 7 voli in andata e 7 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio. Nei mesi di aprile, maggio ed ottobre le frequenze dovranno essere almeno del 30% superiori a quelle previste per il periodo invernale.

Orari:

sulla rotta Olbia-Milano almeno:

1 volo nella fascia oraria 06.15/08.15;

1 volo nella fascia oraria 13.00/15.30;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.00;

sulla rotta Milano-Olbia almeno:

1 volo nella fascia oraria 07.00/09.00;

1 volo nella fascia oraria 13.30/16.00;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.00.

Capacità offerta:

La capacità giornaliera offerta dovrà essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacità media offerta dovrà essere di 850 posti sulla Olbia/Milano e 850 sulla Milano/Olbia;

e) tra Alghero e Roma e viceversa, le frequenze sono le seguenti:

almeno 4 voli in andata e 4 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 5 voli in andata e 5 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio.

Orari:

sulla rotta Alghero-Roma almeno:

1 volo nella fascia oraria 06.45/08.30;

1 volo nella fascia oraria 13.00/16.00;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30;

sulla rotta Roma-Alghero almeno:

1 volo nella fascia oraria 07.00/09.00;

1 volo nella fascia oraria 13.00/16.00;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30.

Capacità offerta:

La capacità giornaliera offerta dovrà essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacità media offerta dovrà essere di 670 posti sulla Alghero/Roma e 670 sulla Roma/Alghero;

f) tra Alghero e Milano e viceversa, le frequenze sono le seguenti:

almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e dal 21 dicembre al 7 gennaio.

Orari:

sulla rotta Alghero-Milano almeno:

1 volo nella fascia oraria 06.30/08.30;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30;

sulla rotta Milano-Alghero almeno:

1 volo nella fascia oraria 07.00/09.00;

1 volo nella fascia oraria 20.00/22.30.

Capacità offerta:

La capacità giornaliera offerta dovrà essere ripartita considerando le diverse frequenze previste per i periodi come in precedenza indicati. La capacità media offerta dovrà essere di 340 posti sulla Alghero/Milano e 340 sulla Milano/Alghero.

2.2. Aeromobili utilizzabili:

Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacità minima di 140 posti ciascuno. I restanti voli, fino al raggiungimento del numero minimo dei voli richiesti, potranno essere effettuati con aeromobili anche di capienza inferiore, purché si raggiunga l'offerta giornaliera minima sopraindicata per ciascuna rotta.

2.3. Tariffe:

La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate deve includere una tariffa piena in classe economica senza limitazioni e una tariffa agevolata. Entrambe non possono superare gli importi di sola andata, comprensivi di IVA e al netto delle tasse aeroportuali di seguito riportati:

Tratta	Tariffa piena	Tariffa agevolata
Cagliari-Roma	128.000	65.800
Cagliari-Milano	178.000	82.400
Olbia-Roma	117.000	65.800
Olbia-Milano	178.000	82.400
Alghero-Roma	128.000	65.800
Alghero-Milano	178.000	82.400

Ogni anno gli organi competenti rivedono queste tariffe massime sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

In caso di aumento anormale, imprevedibile e indipendente dalla volontà dei vettori, dei fattori dei costi che caratterizzano le operazioni dei collegamenti aerei, le tariffe possono essere aumentate proporzionalmente all'aumento rilevato. La revisione viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate dovranno essere obbligatoriamente applicate almeno:

ai residenti in Sardegna;

agli emigrati sardi residenti fuori Sardegna;

ai disabili;

ai giovani dai 2 ai 25 anni;

agli anziani al di sopra dei 70 anni;

agli studenti universitari fino al compimento del 27° anno di età.

2.4. Continuità dei servizi:

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA, l'1% del numero dei voli previsti.

Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi.

3. Sanzioni.

Il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.

00A11468

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento ordinanza n. 183 del 13 marzo 2000 relativa all'invaso Cixerri a Punta Gennarta. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 207).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del Sistema di Monte Pranu ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 183 del 13 marzo 2000, concernente l'autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000 - Ente gestore Consorzio di bonifica del Cixerri;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici - onorevole Silvestro Ladu, è stato nominato sub-Commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli intenenti di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi determinando un apporto idrico, al sistema di Punta Gennarta inferiore a quello stimato in occasione dell'adozione dell'ordinanza n. 183/2000, rendendo conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'assessore regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:

l'assessorato regionale dell'agricoltura;

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il Consorzio di bonifica del Cixerri;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici;

Atteso che in data 13 luglio 2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del Commissario governativo alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in tale sede, ha portato all'attenzione dei componenti della commissione scientifica gli esiti della riunione predetta acquisendo il parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda proposta in data 3 marzo 2000;

Vista la nota n. 12368 del 18 luglio 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'ordinanza n. 183/2000 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

Atteso che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema di Punta Gennarta è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Cixerri	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° luglio	1,7
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 dicembre	0,3
A dedurre perdite per evaporazione	0,3
A dedurre scorta minima negli invasi al 31 dicembre	0
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	1,7

Ordina con decorrenza immediata

Art. 1.

È disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio di Punta Gennarta:

Ripartizione delle risorse disponibili	Valori in milioni di mc
Usi civili	1,0
Usi irrigui	0,7
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	1,7

Art. 2.

Sono confermate le disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 183/2000, non in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11447

ORDINANZA 27 luglio 2000.

Aggiornamento ordinanza n. 182 del 13 marzo 2000 relativa all'invaso di Monte Pranu. Autorizzazione alla programmazione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000. Ente gestore: Consorzio di bonifica del Basso Sulcis. (Ordinanza n. 208).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Atteso che in relazione agli eventi climatici dei primi mesi dell'anno in corso è stata elaborata ed approvata una scheda di sintesi nella quale è contenuta un'analisi delle risorse disponibili negli invasi del Sistema di Monte Pranu ed un riparto delle stesse, per vari usi, fino al 31 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. 182 del 13 marzo 2000 concernente l'autorizzazione alla programma-

zione dei volumi di risorsa derivabili fino alla data del 31 dicembre 2000 - Ente gestore Consorzio di bonifica del Basso Sulcis;

Vista l'ordinanza commissariale n. 198 del 9 giugno 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici - onorevole Silvestro Ladu, è stato nominato sub Commissario governativo con compiti di istruttoria e di proposta degli interventi di governo delle risorse idriche disponibili e della programmazione degli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che gli eventi climatici degli scorsi mesi sono stati particolarmente siccitosi determinando un apporto idrico al sistema di Monte Pranu, inferiore a quello stimato in occasione dell'adozione dell'ordinanza n. 182/2000, rendendo conseguentemente necessario verificare lo stato delle disponibilità al fine di programmare le risorse fino alla data del 31 dicembre 2000;

Atteso che in data 10 luglio 2000 è stata convocata dall'assessore regionale dei lavori pubblici una riunione, finalizzata all'aggiornamento della predetta ordinanza, alla quale hanno preso parte:

l'E.A.F.;

l'E.S.A.F.;

il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis;

l'assessorato regionale dei lavori pubblici.

Atteso che in data 13 luglio 2000 si è tenuta una riunione presso l'ufficio del Commissario governativo alla quale hanno preso parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'ente autonomo del Flumendosa e i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata, con provvedimento dello Stato, a supporto del Commissario governativo per l'emergenza idrica;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, in tale sede, ha portato all'attenzione dei componenti della commissione scientifica gli esiti della riunione predetta acquisendo il parere favorevole in relazione alla nuova scheda di sintesi contenente l'ipotesi di aggiornamento della precedente scheda proposta in data 3 marzo 2000;

Vista la nota n. 12368 del 18 luglio 2000 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici ha trasmesso, quale proposta di aggiornamento dell'ordinanza n. 182/2000 la predetta scheda di riparto delle risorse idriche relative al sistema di che trattasi;

Atteso che sulla base delle risultanze delle riunioni sopra indicate e delle considerazioni sopra riportate, la situazione ed il bilancio idrico del sistema di Monte Pranu è, pertanto, il seguente:

Situazione e bilancio del sistema del Sulcis	Valori in milioni di mc
Volumi invasati al 1° luglio	4,5
Afflussi prevedibili dal 1° luglio al 31 dicembre	1,0
A dedurre perdite per evaporazione	1,0
Totale volume derivabile dal 1° luglio al 31 dicembre	4,5

Ordina con decorrenza immediata

Art. 1.

È disposta la seguente ripartizione, fino alla data del 31 dicembre 2000, delle risorse derivabili dal serbatoio di Monte Pranu:

Ripartizione delle risorse disponibili	Valori in milioni di mc
Usi civili	0,5
Usi industriali	3,0
Usi irrigui	1,0
Totale erogazione dal 1° luglio al 31 dicembre	4,5

Art. 2.

Sono confermate le disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 182/2000, non in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 27 luglio 2000

Il commissario governativo: FLORIS

00A11446

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2000.

Autorizzazione alla società Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Assago - Milanofiori, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 1651).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Italia Assicurazioni S.p.a. (allora Bavaria Assicurazioni s.p.a. - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni) con sede in Assago Milanofiori, strada 6, palazzo A13, nonché i successivi provvedimenti di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista l'istanza in data 20 marzo 2000 con la quale l'Italia Assicurazioni s.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 20 luglio 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Italia assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Italia assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori, strada 6, palazzo A13, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 16. Perdite pecuniarie di vario genere, 17. Tutela giudiziaria e 18. Assistenza, di cui alla lettera *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A11445

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Iniziativa comunitaria interregionale III 2000-2006: ripartizione indicativa delle risorse del FESR tra le sezioni trasfrontaliera, transnazionale e interregionale, e all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione. (Deliberazione n. 68/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1260, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo 2000-2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/1999 del 12 luglio 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

Vista la comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 1999 con la quale è stabilita una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno sul bilancio comunitario relativi alle iniziative comunitarie Interreg III, Urban II, Leader + ed Equal;

Considerato che per l'iniziativa Interreg III la suddetta comunicazione assegna in favore dell'Italia una ripartizione indicativa di risorse del FESR pari a quattrocentoventisei milioni di euro, a prezzi 1999;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) in data 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che il punto n. 48, primo comma, della predetta comunicazione C(2000) del 28 aprile 2000, definisce, fino al 2003, il tasso d'indicizzazione annuo da applicare alla partecipazione del FESR;

Considerato altresì che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) del 28 aprile 2000, l'Iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Considerato inoltre che il punto n. 48, secondo comma, della medesima comunicazione stabilisce una suddivisione indicativa tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale, secondo le soglie minime del 50%, del 14% e del 6%, rispettivamente;

Considerato lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE) approvato in Potsdam l'11 maggio 1999 dal Consiglio informale dei Ministri responsabili della pianificazione spaziale, nel cui ambito la sezione

transnazionale di Interreg III rappresenta la forma d'intervento privilegiata per attuare le opzioni politiche dello SSSE;

Considerato che l'applicazione dello SSSE richiede il rafforzamento finanziario nella sezione suddetta transnazionale di Interreg III, rispetto alla dotazione riferita alla programmazione 1994-1999;

Tenuto conto, ai fini della suddivisione delle risorse FESR tra le sezioni di Interreg III, dell'esigenza di equilibrare la partecipazione finanziaria italiana a quella dei Paesi partner;

Tenuto conto, per ciò che attiene alla sezione transfrontaliera, della ripartizione di risorse comunitarie tra le aree di cooperazione della programmazione 1994/1999, della capacità di avanzamento dimostrata dai singoli programmi al 31 dicembre 1999, nonché delle difficoltà nei rapporti di cooperazione registrate nella fase di programmazione 1994-1999;

Considerata l'opportunità di rafforzare i programmi di cooperazione Interreg che coinvolgono Paesi in via di adesione o interessati al Patto di stabilità dei Balcani, conformemente alle specifiche priorità riconosciute al punto n. 6 della comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000;

Stante la valenza sovranazionale dell'Iniziativa Interreg che richiede l'assunzione di orientamenti e strategie definiti a livello nazionale, quale sintesi coordinata delle istanze territoriali e locali, nonché la formulazione dei criteri e della proposta di riparto delle risorse FESR destinate all'iniziativa Interreg III 2000-2006;

Considerato che la programmazione di Interreg III, quale strumento di politica estera nazionale, deve essere coerente con gli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione degli affari esteri anche nell'ambito dei Comitati nazionali istituiti per le singole aree di cooperazione di Interreg III;

Visti l'art. 6 del decreto-legge n. 244/1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 341/1995, nonché dall'art. 7 della legge n. 94/1997, che attribuisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i poteri di coordinamento in materia di utilizzazione dei fondi comunitari e di interventi nelle aree depresse;

Vista la propria delibera n. 262/1997 del 18 dicembre 1997 che individua nel Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'Amministrazione cui competono le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sorveglianza anche per ciò che attiene ai Programmi di Iniziativa comunitaria;

Ritenuto che, nel contesto della suddivisione delle risorse FESR, debbano essere considerate alcune priorità nazionali riguardanti la cooperazione transfrontaliera adriatica, il completamento dell'interconnessione elettrica Italia-Grecia in fase di conclusiva realizzazione, nonché le risorse da assicurare alla regione Abruzzo, esclusa dal «sostegno transitorio» dei Fondi strutturali dell'Unione europea, al fine di dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, volte a riservare «un'attenzione particolare» a quella regione;

Tenuto conto delle indicazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla destinazione delle maggiori risorse complessivamente quantificate in centocinquantasei Meuro, che, sulla base del negoziato con l'Unione europea, sono state attribuite alle iniziative comunitarie, sia per il finanziamento dell'Iniziativa Urban 2000-2006, introdotta successivamente al Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 su sollecitazione del Parlamento europeo, sia per il riconoscimento delle condizioni di particolare attenzione in favore dell'Abruzzo;

Esaminata la proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di attribuzione della riserva di risorse in favore dell'Abruzzo, determinata in complessive 56 Meuro, di cui, al momento, 19,2 Meuro da rinvenire nell'ambito della dotazione complessiva di Interreg III;

Rilevato che i rappresentanti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, designati nell'ambito dei Comitati nazionali istituiti per le aree di cooperazione di Interreg III, prendono atto della costituzione della predetta riserva finanziaria a valere sulla dotazione di Interreg III, quale atto di solidarietà nazionale nei confronti della regione Abruzzo, come da specifico atto in data 21 giugno 2000;

Considerato che la regione Abruzzo, nell'immediato, è nelle condizioni di utilizzare la quota di risorse di provenienza Interreg III nell'ambito del programma transnazionale Interreg III «Cadses», fermo restando la facoltà per la regione stessa di destinare una quota delle disponibilità ad essa destinate alla cooperazione transfrontaliera con le regioni balcaniche, ove la Commissione europea autorizzi l'estensione di tale forma di cooperazione alla generalità delle regioni adriatiche, secondo la risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2000;

Vista la proposta di attribuzione delle risorse FESR alle sezioni ed ai programmi di Interreg III, formulata dal Ministero dei lavori pubblici, quale amministrazione titolare della gestione dell'iniziativa comunitaria Interreg III, sentito il parere espresso dai rappresen-

tanti delle amministrazioni centrali e regionali designati nell'ambito dei Comitati nazionali istituiti per le singole aree di cooperazione;

Considerata la necessità di fissare un calendario per gli adempimenti relativi alla fase di programmazione di Interreg III, al fine di monitorare il relativo avanzamento, di assicurare la predisposizione dei programmi e la relativa notifica alla Commissione europea nei termini stabiliti, previo il riscontro di coerenza interna e rispetto alle priorità della programmazione nazionale, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sulla base dei lavori della Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi della deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica n. 79/1998 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. L'entità delle risorse FESR, a favore dell'Iniziativa comunitaria Interreg III, quantificata nell'importo di 426 Meuro come da assegnazione disposta con la comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 1999 e nell'ulteriore importo di 12,171 Meuro, derivante dalla indicizzazione delle annualità finanziarie 2000-2003, è ripartita per sezioni e per programmi secondo il piano riportato nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione di cui alla richiamata tabella, la riserva di risorse destinata alla regione Abruzzo, quantificata in complessive 19,2 Meuro, trova copertura per 7,029 Meuro nella dotazione del programma «Cadses», e per la restante parte di 12,171 Meuro nell'indicizzazione 2000-2003.

3. Nei programmi transfrontalieri Interreg III Italia-Grecia, Italia-Albania e Italia-Slovenia dovrà essere prevista una quota di risorse riservate alla cooperazione adriatica in dipendenza della creazione dello strumento dell'Unione europea per la pace e la ricostruzione dei Balcani, previsto al punto 46 della Comunicazione della Commissione agli Stati membri C(2000) 1101 del 28 aprile2000.

4. Il programma transfrontaliero Interreg III Italia-Grecia comprenderà una quota di risorse da destinare alla copertura finanziaria dei maggiori oneri per il completamento del cavo di interconnessione elettrica Italia-Grecia, già cofinanziato con il Programma Regen e con Interreg II B nelle fasi di programmazione 1989/1993 e 1994/1999, secondo i fabbisogni definiti dalla decisione della Commissione C(1999) 3685 del 23 novembre 1999.

5. La definizione dei programmi congiunti di cooperazione con i Paesi partner, membri dell'Unione europea o terzi, avverrà su proposta del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale del coordinamento territoriale, titolare della gestione dell'iniziativa comunitaria Interreg previo riscontro di coerenza da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

6. Il fabbisogno programmatico di cofinanziamento statale dei programmi di cooperazione Interreg III, verrà definito con successiva delibera, sulla base dei riscontri di cui al precedente punto 5, tenuto conto delle aliquote di partecipazione fissate con la specifica delibera approvata in data odierna, nonché dell'esigenza di massimizzare nei singoli programmi la partecipazione dei Fondi strutturali comunitari.

7. Nella composizione dei Comitati di sorveglianza dei programmi Interreg III 2000-2006, da istituire conformemente all'art. 35 del regolamento n. 1260/1999, sarà assicurata anche la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

8. La proposta di programma congiunto, nei casi in cui l'Italia funge da Paese capofila, saranno notificate alla Commissione europea a cura del dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea.

9. Le ulteriori risorse derivanti dall'indicizzazione delle annualità finanziarie 2004-2006, saranno attribuite, ai fini della loro programmazione, con provvedimento congiunto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto dell'eventuale necessità di ulteriore compensazione in favore della regione Abruzzo fino alla concorrenza di un importo non superiore a 56 Meuro, sulla base di una stretta concertazione con la Commissione europea in ordine alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dimostrata dai programmi e tenuto conto del rapporto di valutazione intermedia.

Roma, 22 giugno 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 28 luglio 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 193

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FESR STANZIATE PER INTERREG III - ITALIA

INTERREG III	%	IMPORTI (Meuro)	%
Sezione Transfrontaliera			
Italia-Austria	**60,00%**	20,448	8,00%
Italia-Slovenia		56,232	22,00%
Italia-Francia (Alpi)		38,340	15,00%
Italia-Francia (Isole) *Sardegna-Corsica* *Toscana-Corsica*		38,340	15,00%
Italia-Svizzera		25,560	10,00%
Italia Albania		43,452	17,00%
Italia-Grecia		33,228	13,00%
Totale sezione "A"		**255,600**	**100,00%**
Sezione Transnazionale			
"Cadses"	**34,00%**	52,1424	36,00%
Med. Occ. Alpi Latine		44,9004	31,00%
"Spazio Alpino"		24,6228	17,00%
"Archi-Med"		23,1744	16,00%
Totale sezione "B"		**144,8400**	**100,00%**
Sezione Interregionale			
Totale sezione "C"	**6,00%**	**25,560**	**100,00%**
Totale a prezzi 1999	**100,00%**	**426,000**	**100,00%**
Indicizzazione 2000-2003 (riserva per l'Abruzzo)		**12,171**	
Totale a prezzi 2003		**438,171**	

NOTE ESPLICATIVE

- *La riserva di risorse destinate alla Regione Abruzzo, per la quota di 19,2 Meuro a valere sull'Iniziativa Interreg III 2000-2006, è ricompresa per 7,029 Meuro nel Programma "Cadses", ed assorbe per intero l'indicizzazione 2000-2003, pari a 12,171 Meuro.*
- *Nei Programmi Italia-Grecia, Italia-Albania e Italia-Slovenia è ricompresa una quota di risorse da riservare alla cooperazione adriatica in dipendenza della creazione dello strumento dell'Unione europea per la pace e la ricostruzione dei Balcani, previsto al punto 46 della Comunicazione della Commissione agli Stati membri C(2000) n° 1101 del 28.4.2000.*
- *Il programma Italia-Grecia comprende anche una quota di risorse da destinare alla copertura finanziaria dei maggiori oneri per il completamento del cavo di interconnessione elettrica Italia-Grecia (già cofinanziato con il Programma Regen e con Interreg II B), secondo i fabbisogni definiti dalla decisione della Commissione C(1999)3685 del 23/11/1999.*

00A11444

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA NELLA REGIONE SICILIANA

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2000.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. (Provvedimento n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999 con il quale è stato dichiarato sino al 31 dicembre 2000 lo stato di emergenza idrica per i territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, recanti gli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nei territori delle provincie siciliane sopra citate;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della suddetta ordinanza il presidente della regione siciliana è stato nominato commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari al superamento dell'emergenza idrica nel territorio della regione siciliana;

Considerato altresì che in esecuzione del secondo comma dell'art. 1 il commissario delegato, per l'espletamento dell'incarico, nomina un vice-commissario che lo coadiuva nell'attuazione della presente ordinanza;

Ritenuto di dover dare immediata attuazione alla superiore disposizione, procedendo alla nomina di un vice-commissario e conferendo a questi le competenze afferenti al commissario delegato relative agli articoli 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2), 6, 7 (commi 1 e 3 e comma 2 previa intesa con il commissario delegato), 8, 9, 10, 11, e 12, nonchè tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione dell'ordinanza;

Ritenuto di nominare per le sopra specificate finalità l'assessore regionale ai lavori pubblici.

Dispone:

Art. 1.

L'assessore regionale ai lavori pubblici, onorevole Vincenzo Lo Giudice, è nominato, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 3052 del 31 marzo 2000, vice-commissario con le competenze afferenti al commissario delegato, relative agli articoli 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2), 6, 7 (commi 1 e 3 e comma 2 previa intesa con il commissario delegato), 8, 9, 10, 11 e 12, e a tutte le funzioni amministrativo - contabili scaturenti dalla medesima ordinanza.

Art. 2.

Ai fini della presente ordinanza l'ufficio del commissario delegato ha sede presso l'assessorato regionale lavori pubblici.

Art. 3.

La presente disposizione sarà pubblicata, a cura del vice-commissario, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana.

Palermo, 18 aprile 2000

Il commissario delegato
presidente della regione
CAPODICASA

00A11470

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 2000), **coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2000, n. 229** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale».

Riferimenti normativi:

— L'art. 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 44 *(Trasporti internazionali)*. — Le imprese aventi sede in Italia che siano titolari di autorizzazioni o licenza per il trasporto di cose, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purché siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni.

Le imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese di origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto, quando il fatto non costituisca più grave reato, sono soggette alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale.».

Art. 1.

1. *A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*ter *è inserito il seguente:*

«1-quater. *Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto*».

Riferimenti normativi:

— L'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 62 *(Spese per prestazioni di lavoro)*. — 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto del comma 1 dell'articolo 65.

1-*bis*. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera *c)*.

1-*ter*. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a L. 350.000; il predetto limite è elevato a L. 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

1-quater. *Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.*

2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti.

3. I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e delle perdite.

4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto dei profitti e delle perdite».

Art. 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a L. 45.500 e L. 81.000.

2. *Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere* a), b) *e* c), *le parole: «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «75 miliardi», le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «83 miliardi» e le parole: «90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «130 miliardi».*

Art. 2-*bis*.

1. *All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola «autovetture» è sostituita dalle seguente: «autoveicoli».*

Riferimenti normativi:

— L'art. 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1993, n. 73 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1993, n. 123, così recita:

«Art. 8. — 1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di L. 22.500 e di L. 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,* come modificato dal comma 4 dell'art. 13 del *decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,* convertito, con modificazioni, *dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,* sono elevati, rispettivamente, a L. 25.000 ed a L. 50.000».

— L'art. 45, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 45 *(Disposizioni in materia di autotrasporto)*. — 1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 2 del *decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,* convertito, con modificazioni, *dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;*

b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato *decreto-legge n. 451 del 1998;*

c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato *decreto-legge n. 451 del 1998.*

— L'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 marzo 2000, n. 73 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 2000, n. 122, come modificato dalla presente legge, così recita:

«Art. 2 *(Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo)*. — 1. *(Omissis)*.

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per *autoveicoli,* ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore».

Art. 3.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.*

2. *All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: «, assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167».*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1999, n. 256 (Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore) e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1999, n. 304, come modificato dalla presente legge, così recita:

«2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto, *assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167».*

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A11387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

Stralcio relativo al nuovo parcheggio dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia, codice intervento: E02.04

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si comunica che la conferenza di servizi relativa all'intervento in oggetto si è conclusa in data 23 maggio 2000 con esito positivo sotto il profilo urbanistico, con prescrizioni e condizioni di cui ai pareri allegati al relativo verbale.

In particolare la regione Lazio - assessorato urbanistica e casa - settore 44, ufficio I° sezione 2 ha espresso il seguente parere:

«... *il settore è dell'avviso che anche successivamente alla conferenza dei servizi ... l'amministrazione comunale di Roma debba, con atto consiliare, deliberare la destinazione urbanistica dell'area in questione da zona M3 a zona M1, considerato che la loro utilizzazione diverrà a servizio dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia ...»;*

Il verbale della conferenza di servizi, depositato in originale con i relativi atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio per Roma capitale e grandi eventi - via del Corso n. 184, Roma, è stato trasmesso in data 31 maggio 2000 a tutte le amministrazioni interessate affinchè queste ultime si esprimessero nel merito entro 20 giorni dalla data di ricevimento del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

00A11448

Lavori di illuminazione, viabilità di collegamento con l'area universitaria di Roma Tor Vergata, codice intervento: D22.16

Area grandi interventi: lavori di illuminazione, viabilità di collegamento con l'area universitaria di Roma Tor Vergata, codice intervento: D22.16.

1) SP Fontana Candida (dal km 4,500 al km 5,100).

2) SP Pedemontana dei Castelli (dal km 1,600 al km 5,600).

Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 si comunica che la conferenza di servizi relativa all'intervento in oggetto si è conclusa in data 4 luglio 2000 con esito positivo sotto il profilo urbanistico, con prescrizioni e condizioni di cui ai pareri allegati al relativo verbale.

Il verbale della conferenza di servizi, giacente con i relativi atti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ufficio per Roma capitale e grandi eventi, è stato trasmesso in data 4 luglio 2000 a tutte le amministrazioni interessate affinchè queste ultime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si esprimessero nel merito entro 20 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

00A11449

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato d'Italia di prima categoria e di prima classe in Orano (Algeria) e del vice Consolato d'Italia di prima categoria in Annaba (Algeria).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato d'Italia di prima categoria e di prima classe in Orano (Algeria) è soppresso.

Art. 2.

Il vice Consolato d'Italia di prima categoria in Annaba (Algeria) è soppresso.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia di prima categoria e di prima classe in Orano e quella del vice Consolato d'Italia di prima categoria in Annaba vengono incluse nella circoscrizione territoriale della cancelleria consolare istituita presso l'Ambasciata d'Italia in Algeri (Algeria) che è pertanto rideterminata come segue: l'intero territorio nazionale della Repubblica algerina democratica e popolare.

Art. 4.

Il presente decreto che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1º giugno 2000.

Roma, 22 giugno 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A11469

Rilascio di exequatur

In data 24 luglio 2000 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al dott. Attilio Coco, console onorario di Spagna a Firenze.

In data 25 luglio 2000 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Juan Ignacio Livieres, console generale della Repubblica del Paraguay a Milano.

00A11450 - 00A11451

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, in Saluzzo

Con provvedimento del 24 luglio 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, corso Italia n. 86, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il competente Ministero.

00A11471

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 agosto 2000

Dollaro USA	0,9127
Yen giapponese	99,42
Dracma greca	337,28
Corona danese	7,4565
Corona svedese	8,3955
Sterlina	0,60990
Corona norvegese	8,0610
Corona ceca	35,410
Lira cipriota	0,57307
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,94
Zloty polacco	3,9407
Tallero sloveno	208,7322
Franco svizzero	1,5622
Dollaro canadese	1,3468
Dollaro australiano	1,5412
Dollaro neozelandese	2,0253
Rand sudafricano	6,3177

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A11594

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la domanda della provincia di Asti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti»;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2000, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno - in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni - essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazone delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Le sottozone sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Composizione vigneti

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni appresso indicate:

Barbera: dall'85% al 100%;

Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» comprende i territori dei seguenti comuni:

provincia di Asti:

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto, Molina, Castello d'Annone, Castel nuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerretto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino S. Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Prea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, S. Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa S. Secondo, Vinchio;

provincia di Alessandria:

Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terrugia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.

Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione e limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione San Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.

Art. 4.

Caratteristiche dei vigneti e delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Barbera d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni siano di natura argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni dei fondovalli, pianeggianti e umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e suggeriti dagli organi tecnici competenti, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Barbera d'Asti» è stabilita in quintali novanta per ettaro di coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I vigneti iscritti all'albo del «Barbera del Monferrato» fanno parte dell'albo dei vigneti del «Barbera d'Asti».

La rivendicazione per l'utilizzazione della denominazione «Barbera d'Asti» deve essere fatta dai viticoltori che attualmente hanno i vigneti denunciati negli albi dei vigneti del «Barbera d'Asti» e «Barbera del Monferrato» all'atto delle denunce vendemmiali.

Art. 5.

Vinificazione

Per il vino «Barbera d'Asti» le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve destinate alla vinificazione del «Barbera d'Asti» devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% ed al «Barbera d'Asti» avente diritto alla menzione «superiore» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino «Barbera d'Asti» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio, per lo meno sino alla data del 1º marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino «Barbera d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, tendente al rosso granata con l'invecchiamento;

odore: vinoso con profumo caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

estratto secco netto minimo: 23 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È in facolta' del Ministro delle politiche agricole, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art 7.

Menzione «superiore»

Il vino «Barbera d'Asti» può essere designato in etichetta con la menzione «superiore» qualora derivi da uve aventi le caratteristiche previste dal precedente art. 5 e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5% dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore ad un anno con un minimo di sei mesi in botti di rovere.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1º gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

La possibilità di utilizzare la menzione «superiore» viene inoltre subordinata al parere favorevole che di anno in anno deve essere espressa dai competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni agricole e degli enti ed istituti interessati, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato ludativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Barbera d'Asti» designato con la menzione «superiore» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Sottozona «Nizza».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» Superiore, seguita dalla specificazione della sottozona: «Nizza», è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

lI vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Agliano, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate. La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.

La forma di allevamento è il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a dieci.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» è di sette tonnellate pari a quarantanove ettolitri per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Nizza», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di un grado alcolico.

Per quanto riguarda l'imbottigliamento questo può essere effettuato nell'intero territorio della regione Piemonte.

Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,50 volumi %.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno.

Il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Nizza» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di cinque litri.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Barbera d'Asti» superiore «Nizza» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

Sottozona «Tinella».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore seguita dal nome della sottozona «Tinella», è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella», deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'85% ed il rimanente 15% da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella», comprende l'intero territorio dei comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.

La forma di allevamento è controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a dieci. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» è di sette tonnelate pari a quarantanove ettolitri per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Tinella», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli sino al momento della pigiatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico - minimo naturale non inferiore al 12,50.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno ventiquattro mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 6.

Il vino: «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00 vol. %;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

L'aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 0,5 gradi.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Tinella» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di cinque litri.

Sulle bottiglie contenenti il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Tinella» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

Sottozona «Colli Astiani o Astiano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Colli Astiani» o «Astiano» è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90% ed il rimanente da uve di vitigni a bacca nera indicati nel disciplinare del «Barbera d'Asti».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.

La forma di allevamento è il controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a dieci. È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» è di sette tonnellate pari a quarantanove ettolitri per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera d'Asti» superiore con la specificazione della sottozona «Colli Astiani» o «Astiano», devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli fino al momento della pigiatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico - minimo naturale non inferiore al 12,50.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 volumi %;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

Art. 7.

Il vino «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1º ottobre.

Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi. Il vino a D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano», dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

L'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di un grado alcolico.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.

Sulle bottiglie contenenti Colli Astiani o Astiano è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

Il vino D.O.C. «Barbera d'Asti» superiore «Colli Astiani» o «Astiano» deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacità: 0,375 - 0,500 - 0,750 - 1,500 - 3,00 - 5,00.

00A11435

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Glicerina»

Estratto decreto n. 662 del 19 giugno 2000

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.:

È rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale «Glicerina» (Glicerolo 85% F.U.) nelle forme e confezioni:

flacone 50 g, A.I.C. n. 031629013/G in base 10 e 0Y57QP in base 32, rilasciata alla società «SOFAR S.p.a.» con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 8 - 20135 Milano.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classificazione in classe «c» per la confezione rinnovata.

Classificazione ai fini della fornitura ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992: classificazione di «medicinale non soggetto a prescrizione medica (SOP)».

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A11287

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1999	Giugno	109,2	1,5	3,3
	Luglio	109,4	1,7	3,5
	Agosto	109,4	1,6	3,5
	Settembre	109,7	1,8	3,6
	Ottobre	109,9	1,8	3,5
	Novembre	110,3	2,0	3,6
	Dicembre	110,4	2,1	3,7
	Media	*109,3*		
2000	Gennaio	110,5	2,1	3,5
	Febbraio	111,0	2,4	3,6
	Marzo	111,3	2,5	3,9
	Aprile	111,4	2,2	3,8
	Maggio	111,7	2,3	3,9
	Giugno	112,1	2,7	4,2

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980, è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantassettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentoottantavirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1999 è risultato pari a 496,5 (quattrocentonovantaseivirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1999, agli effetti predetti, risulta pari a più 346,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 2000 è risultato pari a 509,6 (cinquecentonovevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 2000, agli effetti predetti, risulta pari a più 358,5.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2000 rispetto al giugno 1999 risulta pari a più 2,7 (duevirgolasette).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2000 rispetto al giugno 1998 risulta pari a più 4,2 (quattrovirgoladue).

00A11494

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del signor Adriano Ferfoglia, nato il 7 aprile 1972 a Trieste, residente a Duino-Aurisina (Trieste), Sistiana n. 15/a, figlio di Vincenzo, nipote di Francesco, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Ferfolja» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-326/00 di data 20 luglio 2000 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/130 Duino-Aurisina di data 6 agosto 1934 con il quale cognome del signor Giovanni Ferfolja, nato il 5 febbraio 1882 a Volsizza (Comeno) venne ridotto nella forma italiana di «Ferfoglia», a norma del reggio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Maria Okretic ed ai figli Francesco. Gabriele e Emma.

Il cognome del signor Adriano Ferfoglia è pertanto ripristinato nella forma di «Ferfolja», ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere e promuovere tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è incaricato della notificazione del presente decreto interessato.

00A11452

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sul-l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e visto l'art. 6 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso la facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Milano «Bicocca», è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di sociologia: un posto per il settore scientifico-disciplinare Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, redatte in carta libera, con allegato dettagliato *curriculum* dell'attività scientifica e professionale, direttamente al preside della facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Milano «Bicocca», via Bicocca degli Arcimboldi n. 8 - 20126 Milano, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico-disciplinare e l'eventuale disciplina di titolarità, la classe retributiva in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio.

00A11472

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651194/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 1 9 4 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77